GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — SABATO 1° SETTEMBRE — NUM. 205

ASSOCIAZIONI.		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali.— Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n. 4; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: Roma, Ministero dell'Interno.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 31 agosto 1877, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate esclusivamente all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno con decreti in data 8 giugno:

A cavaliere:

Massara Antonio, amministratore della tipografia della Camera dei deputati;
Liverani avv. Ettore, segretario capo del comune di Civitavecchia;
Manca dott. Ignazio, vicecommissario del vaccino in Napoli;
D'Alessio dott. Antonio, commissario del vaccino in Tempio;
Fogu avv. Raimondo, presid. del ricovero di mendicità in Sassari;
Schininà Emanuele, di Siracusa;
Peralta dott. Giuseppe, sindaco di Scicli;
De Angelis Giovanni, sindaco di Isola del Gran Sasso;
Muzzi avv. Augusto, ff. di sindaco di Teramo;
Polla Martino, industriale in Torino;
Nigra dott. Michelangelo, sindaco di Castellamonte;
Perini Pietro, sindaco di Vestignè;
Galante ing. Alessandro, di Torino;
Ferraris dott. Carlo, medico in Torino;
Bobbio dott. Giovanni, sindaco di Vita;
Peria Francesco, di Alcamo;
Favara Verderame Vito, consigliere provinciale di Trapani;
Canino Lodovico.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **4024** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 luglio 1864, n. 1831; 26 gennaio 1865, n. 2136, e 11 maggio di detto anno, n. 2276;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023;

Viste le leggi 28 maggio 1867, numeri 3717, 3718, 3719, e 26 luglio 1868, n. 4513;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *F*;

Vista la legge 23 giugno 1873, n. 1444 (Serie 2ª);

Vista la legge 14 giugno 1874, n. 1940 (Serie 2ª);

Viste le leggi 6 giugno 1877, n. 3684 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, n. 3903 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

REGOLAMENTO per l'imposta sui fabbricati.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Dovranno essere dichiarati agli effetti dell'imposta stabilita per legge, i fabbricati e ogni altra stabile costruzione di qualsiasi materiale non permanentemente esenti da imposta.

Art. 2. Il reddito netto dei fabbricati e di ogni altra stabile costruzione si determina, detraendo dal reddito lordo dei medesimi, a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o

perdita eventuale, un terzo per gli opifici e un quarto per ogni altro fabbricato o altra stabile costruzione.

Art. 3. Sono considerate come opifici:

a) Tutte le costruzioni o porzioni di costruzioni

destinate specialmente ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, come mulini, cartiere, magli e simili;

formate in guisa che non possano servire ad altri usi manifatturieri o industriali oltre quelli ai quali sono destinate, come forni, fonderie, fornaci da laterizi e simili;

b) I ponti soggetti a pedaggio, i mulini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe e ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo.

Art. 4. Sono considerate come costruzioni rurali esenti permanentemente da imposta ai termini di legge le costruzioni o porzioni di costruzioni coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) All'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifizi rurali, non che coloro che col nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri o gli operai al lavoro;

b) Al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quei terreni;

c) Alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Capitolo II. — *Della formazione delle schede e delle dichiarazioni.*

Art. 5. L'agente delle imposte colla scorta dei registri catastali e dei relativi documenti che egli abbia, compila per ciascun comune le schede di tutti i possessori di fabbricati e di ogni altra stabile costruzione non permanentemente esenti da imposta.

Nelle schede devono comprendersi tutte le indicazioni risultanti dai registri catastali, eccetto quella del reddito.

Art. 6. Compilate le schede, e non più tardi del 20 dicembre 1877, l'agente delle imposte le invia al sindaco il quale ne dà ricevuta mediante restituzione dello stampato analogo munito di sua firma e portante indicazione della data della ricezione.

Il sindaco, ricevute le schede, notificherà al pubblico con manifesto, da restare affisso all'albo pretorio per dieci giorni sussecutivi, che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e che i possessori di fabbricati sono invitati a ritirarle.

I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale, debbono farne richiesta al sindaco il quale ne avverte l'agente delle imposte.

L'agente provvede nel caso che siavi stata omissione o dimenticanza per parte sua, e in ogni caso trasmette al sindaco delle schede in bianco per porle a disposizione dei richiedenti.

La notificazione del sindaco non potrà essere fatta più tardi del 31 dicembre 1877.

Art. 7. Sono obbligati a ritirare le schede e a fare la dichiarazione:

a) I proprietari, per i fabbricati di loro dominio quand'anche questo sia risolubile;

b) Gli utilisti o livellari, per i fabbricati enfiteutici, e i possessori a titolo di locazione perpetua per i fabbricati condotti in affitto;

c) Gli usufruttuari, gli usuari e gli aventi diritto di abitazione, per i fabbricati di cui hanno l'usufrutto, l'uso o il diritto di abitazione;

d) Il comproprietario incaricato dell'amministrazione dei fabbricati indivisi, o in mancanza di speciale amministrazione, tutti i comproprietari in solido;

e) Il marito, per i fabbricati dotali da esso amministrati e goduti, e per gli altri propri della moglie con lui convivente, quando sono da esso amministrati;

f) Il padre o la madre, per i fabbricati dei figli soggetti alla loro potestà;

g) I tutori, e curatori, per i fabbricati dei minori;

h) I tutori curatori o amministratori, per i fabbricati degli interdetti, degli assenti, delle eredità giacenti e in genere per tutti i fabbricati affidati alla loro amministrazione;

i) I beneficiati, economi, amministratori e rappresentanti legali, per i fabbricati dei benefizi, delle corporazioni, degli istituti pubblici, delle società e degli enti morali.

Art. 8. Le dichiarazioni possono essere fatte dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei possessori di fabbricati.

Il mandato, la procura e l'incarico può risultare per atto pubblico o privato in originale o in copia o anche semplicemente per lettera.

Il detto documento deve essere annesso alla scheda; e in caso di dichiarazioni fatte in più comuni nell'interesse dello stesso possessore basterà allegarlo ad una di esse e richiamarlo nelle altre.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da chi ha obbligo o ebbe incarico di farla, e indicare la data e il luogo in cui viene fatta.

Il dichiarante che non sappia scrivere può far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato.

Può anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco o all'agente o ad un loro supplente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Per i contribuenti che non hanno domicilio nel comune, o che sono domiciliati all'estero, le dichiarazioni devono essere fatte dai loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci.

Art. 9. Devono essere dichiarati:

a) I fabbricati e ogni altra stabile costruzione di qualsiasi materiale non permanentemente esenti da imposta;

b) Le costruzioni indicate nella lettera *b* dell'articolo 3;

c) Le porzioni dei fabbricati in costruzione divenute abitabili o servibili;

d) Le aree o i suoli che formano parte integrante di un fabbricato, o concorrono a determinarne l'uso o la rendita, come cortili, giardini, aie, gore.

Tutti gli stabili sovraccennati devono essere dichiarati, ancorchè sieno temporaneamente esenti dall'imposta.

Art. 10. La dichiarazione deve, nella intestazione, contenere:

Il cognome, il nome, la paternità e la residenza del possessore e il titolo del possesso, cioè se di proprietà, enfiteusi, locazione perpetua, usufrutto, uso o diritto di abitazione;

Nel caso d'enfiteusi, locazione perpetua, usufrutto, uso o diritto di abitazione, anche il cognome e il nome del domino diretto o del proprietario;

Trattandosi di benefizi, di cappellanie o di altri stabilimenti ecclesiastici, dopo il titolo del benefizio o della cappellania, il cognome e il nome del beneficiato, cappellano, economo o amministratore;

Trattandosi di genitori, mariti, tutori e amministratori, anche il cognome e il nome di essi;

Nel caso di comproprietà, anche il cognome e il nome degli altri comproprietari;

Trattandosi di agenti, procuratori e rappresentanti, anche il loro cognome, il nome e la residenza;

Per le Società, gli Istituti pubblici, e gli altri enti o corpi morali, la loro denominazione e la sede.

Art. 11. Nella dichiarazione deve altresì indicarsi distintamente per ciascun fabbricato:

a) La natura, l'uso e la destinazione;

b) La situazione, cioè se nel capoluogo del comune, ovvero nel territorio esterno, e in quale regione, sezione o rione, isolato, via, calle, contrada o vicolo;

c) Il numero civico della porta ove esista;

d) Il numero delle stanze o vani di ciascun piano, distinguendo i piani del fabbricato cogli appellativi di sotterraneo, piano terreno, piano primo, piano secondo, terzo, ecc., soffitta, e comprendendo nella enumerazione dei piani anche i mezzanini;

e) Il numero catastale della mappa o della sezione, e la superficie in misura metrica decimale.

Art. 12. I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'agente avesse omessi, e i dati che mancassero, indicando le variazioni che credono di loro interesse, e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

Art. 13. Se i fabbricati sono affittati, il reddito da dichiararsi è quello risultante dagli affitti in corso.

Per altro se la pigione è minore di quella che si attribuirebbe al fabbricato in confronto degli affitti in corso per altri fabbricati in simili condizioni, il reddito da dichiararsi è quello di cui il fabbricato sia suscettivo; della qual circostanza il dichiarante fa cenno nella colonna delle osservazioni.

Si deve unire alla scheda la scrittura di locazione o una copia di essa in carta libera; se non vi è scrittura deve essere presentata una dichiarazione parimenti in carta libera firmata dal locatore e dall'inquilino, che descriva l'edifizio o la parte di esso locata, ed indichi la relativa pigione.

Ove il dichiarante si trovi nell'impossibilità di avere la firma dell'inquilino, deve farne espressa menzione nella dichiarazione, ed indicarne i motivi.

Art. 14. Per i fabbricati non affittati deve dichiararsi il reddito presunto che si determina con le norme seguenti:

a) Per i fabbricati ordinariamente capaci di dare un reddito effettivo, questo si determinerà comparativamente alla pigione dei fabbricati posti in condizioni analoghe nello stesso comune, se ve ne siano, o in comuni circostanti, tenendo a calcolo le differenze provenienti dalle diverse condizioni economiche, o da circostanze eccezionali;

b) Ai fabbricati che per la loro destinazione o particolare costruzione non siano paragonabili con altri consimili, dei quali sia noto il reddito, come convitti, collegi, spedali, teatri, luoghi di delizie e simili, sarà attribuito quel reddito che si potrebbe cavarne affittandoli o nel loro stato attuale o per qualunque altro uso di cui siano o possano essere capaci.

Art. 15. Dal reddito dichiarato con le norme precedenti il possessore non può fare alcuna detrazione per decime, canoni, livelli, fitti d'acque, debiti, pesi ipotecari o censuari, nè per sfitti o altre perdite eventuali, nè per spese di riparazione, di mantenimento o altre simili, salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865.

Art. 16. Trattandosi di fabbricati pei quali nel dicembre 1877 non scada il periodo d'esenzione temporanea, il possessore ne farà menzione nella scheda, e indicherà, quanto ai fabbricati nuovi, il tempo da che furono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, e quanto agli altri, il titolo, la decorrenza e la durata dell'esenzione medesima.

Art. 17. I possessori i quali esercitano in un fabbricato un'industria produttiva di reddito di ricchezza mobile, dichiareranno il reddito fondiario del fabbricato, secondo le norme stabilite, e nella colonna delle osservazioni faranno menzione della industria che vi si esercita.

Art. 18. Il reddito da attribuire ad un fabbricato posto nel territorio di più comuni contermini deve essere dichiarato per intero nel comune ove è situata la maggior parte del fabbricato stesso; e quando le parti sieno eguali, sarà dichiarato nell'uno o nell'altro comune a scelta del possessore.

In questa dichiarazione il possessore deve fare un prudenziale riparto del reddito fra i comuni nel territorio dei quali è posto il fabbricato.

Art. 19. Le schede devono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'agente pei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al sindaco pei fabbricati posti negli altri comuni.

Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine, ovvero la consegnano senza inscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali.

Art. 20. Il rinvio delle schede fatto per la posta al sindaco o all'agente delle imposte gode franchigia.

Il sindaco e l'agente hanno obbligo di dare o spedire a chi consegna o invia la scheda una ricevuta staccata da un registro a matrice.

Il sindaco invia giorno per giorno all'agente le schede trasmesse all'ufficio comunale, unendovi le osservazioni che crede opportune e un elenco in due esemplari, uno dei quali firmato dall'agente e restituito al sindaco resterà nell'ufficio comunale a prova della eseguita trasmissione.

CAPITOLO III. — *Della revisione delle dichiarazioni e della formazione delle tabelle.*

Art. 21. L'agente, ricevute le dichiarazioni dei possessori, procede alle seguenti operazioni:

a) Riscontra se sieno fondate le variazioni che avesse fatte il possessore sulla scheda tanto nella intestazione nominativa, quanto nella descrizione dei fabbricati; e procede alle opportune rettificazioni, ove d'uopo, in concorso degli interessati;

b) Verifica se i fabbricati che il possessore avesse qualificati come rurali o esenti per altro titolo, sieno effettivamente o interamente tali;

c) Accerta se la qualificazione d'opifizio che il possessore avesse data al fabbricato sia bene applicata;

d) Esamina i redditi dichiarati dai possessori, aggiungendo gli omessi, e rettificando gli inesatti così per gli stabili affittati come per i non affittati, compresi quelli indicati negli articoli 18 della legge 26 gennaio 1865 e 9 della legge 11 agosto 1870, e negli articoli 17 e 18 del presente regolamento;

e) Determina per le nuove costruzioni e per le altre temporaneamente esenti, il tempo da cui dovranno essere assoggettate alla imposta;

f) Fa d'ufficio la dichiarazione per quei possessori che non la fecero nel tempo prefisso;

g) Ordina alfabeticamente e numera progressivamente per ciascun comune le dichiarazioni fatte dai possessori o d'ufficio.

Art. 22 Per norma delle sue operazioni l'agente può:

a) Richiedere ai pubblici uffici un estratto dei documenti che gli possono abbisognare;

b) Intimare al possessore di comparire in persona o per mezzo di un mandatario a fornire dilucidazioni o prove;

c) Accedere negli edifizi o farvi accedere un suo rappresentante;

d) Chiamare presso di sè per consultarlo qualunque individuo creda atto a fornirgli informazioni.

Art. 23. I capi d'uffici governativi, provinciali e comunali e i rappresentanti di corpi morali devono rilasciare gratuitamente gli estratti dei documenti, e dare le notizie che l'agente richiegga per l'adempimento del suo incarico.

Art. 24. I possessori o altri individui che l'agente chiami in-

nanzi a sè per avere dilucidazioni, prove o informazioni devono, mediante lettera da trasmettersi nel modo indicato dall'art. 30, essere avvertiti del luogo, del giorno e dell'ora in cui saranno uditi.

Art. 25. Nel procedere alla visita dei fabbricati, l'agente o il suo rappresentante deve essere munito di un attestato del sindaco locale da cui consti della qualità della persona e dello scopo della visita.

Per tale visita deve, in caso di opposizione, essere assistito dal sindaco o da un consigliere comunale.

Art. 26. Rivedute le dichiarazioni a termini dell'art. 21, l'agente delle imposte forma per ciascun comune una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati ed i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

Questa tabella è dall'agente trasmessa al sindaco non più tardi del 15 maggio 1878 con nota missiva in doppio esemplare, uno dei quali deve essergli restituito firmato dal sindaco, coll'indicazione della data in cui gli pervenne.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di trenta giorni e con manifesto del sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

Art. 27. Incombe all'agente di invigilare, perchè la pubblicazione della tabella sia fatta nel termine stabilito, e di promuovere direttamente dal prefetto o dal sottoprefetto, in caso di ritardi o di rifiuti, i provvedimenti d'ufficio.

Art. 28. Fatta la pubblicazione della tabella, il sindaco deve rinviarla all'agente delle imposte con dichiarazione della seguita pubblicazione.

Il rinvio dev'essere fatto con lettera in due esemplari, uno dei quali firmato dall'agente e restituito al sindaco, resterà nell'ufficio comunale in prova di ricevuta.

Art. 29. Quando l'agente abbia fatta la dichiarazione d'ufficio, o aggiunti altri redditi ai dichiarati, o modificati questi o il loro reparto, o variata la scadenza del periodo d'esenzione, o ritenuti per urbani i fabbricati dichiarati come rurali, o soggetti ad imposta quelli dichiarati come esenti, o non abbia ritenuti per opifici i fabbricati dichiarati come tali, deve indipendentemente dalla pubblicazione della tabella ed anche durante la pubblicazione stessa, darne individualmente notificazione a ciascun possessore. Tale notificazione non dovrà precedere di oltre 10 giorni la pubblicazione della tabella.

L'agente può concordare coi possessori l'ammontare del reddito e ciò tanto nel caso in cui non abbia ancora proceduto a dichiarazione o rettificazione d'ufficio, quanto nel caso che abbia già notificato la dichiarazione o la rettificazione. Dell'accordo farà constare mediante dichiarazione tassativa datata e sottoscritta da entrambi a pena di nullità.

Se il possessore non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione dall'agente, e terrà luogo della firma del possessore quella di due testimoni.

L'incarico o il mandato a concordare per altri l'accertamento deve risultare da un atto o lettera anche in carta semplice, che rimane negli atti dell'ufficio.

Il reddito concordato è definitivo salvo il disposto dell'art. 41.

Art. 30. Le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio devono, indipendentemente dalla pubblicazione delle tabelle, essere notificate ai contribuenti con avviso.

Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali; è però in facoltà del Ministro delle Finanze di sostituire al serviente comunale messi speciali presso le agenzie delle città più importanti.

La notificazione è fatta mediante consegna dell'avviso alla persona del possessore. Quando la consegna non può essere fatta alla persona del possessore, l'avviso viene consegnato nella casa di sua abitazione, ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio del possessore.

In mancanza del possessore e delle persone sovraindicate, e in caso di rifiuto di ricevere l'avviso, questo sarà affisso alla porta dell'abitazione e il messo ne fa l'attestazione.

Per le Società, corporazioni e gli altri enti morali, la consegna è fatta al loro rappresentante, o a chi ne fa le veci, o a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni.

Il messo ritirerà sempre la ricevuta dal consegnatario; se questo non può o non vuole firmare le relazioni, il messo fa espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

In caso di affissione alla porta della casa del possessore, l'attestazione del messo tien luogo di ricevuta.

Quando il possessore non abbia domicilio, residenza o dimora nel comune, l'avviso viene affisso alla porta della casa comunale per otto giorni consecutivi, e il segretario comunale certifica la seguita affissione sotto la firma del messo nella relazione.

Le notificazioni si fanno constare da relazioni in doppio originale, sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario, se questi non è il possessore.

Un originale della relazione è rilasciato al possessore o al consegnatario dell'avviso, e l'altro è restituito all'agente delle imposte.

CAPITOLO IV. — *Delle Commissioni e dei ricorsi.*

Art. 31 Per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati hanno competenza le Commissioni instituite per l'imposta di ricchezza mobile con l'aggiunta nelle Commissioni provinciali di due ingegneri nominati uno dal Governo e l'altro dal Consiglio provinciale.

Art. 32. Contro l'operato dell'agente il possessore può ricorrere alle Commissioni di prima istanza anche per mezzo di agenti o procuratori, o per mezzo di alcuna delle persone che a termini dell'art. 7 devono fare per esso la dichiarazione.

I ricorsi devono essere individuali e redatti su carta bollata da centesimi 50.

Nel termine di 20 giorni dalla consegna dell'avviso o dalla scadenza degli otto giorni dall'affissione, secondo che è prescritto dall'art. 30, i ricorsi debbono essere presentati all'agente, al quale però pei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia si possono trasmettere per mezzo del sindaco.

Tanto l'agente, quanto il sindaco, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, dovranno rispettivamente rilasciare ricevuta dei ricorsi prodotti, la quale è l'unico titolo che prova se il ricorso sia stato consegnato nel termine suindicato.

I ricorsi presentati al sindaco sono da esso trasmessi all'agente accompagnati da un elenco per doppio originale, uno dei quali firmato dall'agente è restituito al sindaco, e tiene luogo di ricevuta.

Devono essere comunicati all'agente anche i documenti e gli atti prodotti dai possessori unitamente ai ricorsi.

Gli atti e documenti prodotti, che siano in contravvenzione alle leggi sul registro e bollo, devono essere dall'agente denunziati all'ufficio del registro.

La mancanza di ricorso entro i 20 giorni successivi alla notificazione dell'avviso o successivi alla scadenza degli otto giorni dall'affissione di cui all'art. 30, rende definitivo l'operato dell'agente.

Art. 33. Entro il termine di un mese dal giorno in cui li ha ricevuti, l'agente deve spedire alla Commissione con apposito elenco in doppio esemplare i ricorsi ed allegati che gli sono pervenuti; la tabella di cui all'articolo 26, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute per nuovi concordati; copia delle

schede e l'originale dell'avviso con la relazione di notificazione per provare di aver notificata la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio. L'agente sottopone alla Commissione le osservazioni e i documenti che reputerà utili.

Presso la Commissione deve essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo dell'elenco, il numero dei ricorsi e il nome dei reclamanti. Un esemplare degli elenchi è restituito all'agenzia delle imposte, firmato dal presidente, con la indicazione delle date in cui pervenne l'elenco e in cui i ricorsi furono registrati.

Il registro è numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dall'intendente di finanza o da un suo delegato. Nell'ultima pagina di ciascun registro sarà indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono.

Il registro è ostensibile a richiesta tanto del ricorrente, quanto dell'agente e dell'ispettore delle imposte.

Art. 34. La tabella resterà depositata presso la Commissione, e l'agente dovrà introdurvi le modificazioni e rettificazioni dipendenti da decisioni o da nuovi accertamenti.

Art. 35. La Commissione procede all'esame dei ricorsi, e dopo udita e discussa la relazione che ne è fatta, pronunzia la sua decisione sopra ciascun ricorso.

L'agente o un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate nell'art. 22, e quando creda utile farsi assistere da un perito, ne fa la scelta, fissandone la retribuzione. Essa però deve sentire in persona il ricorrente quando il medesimo ne faccia domanda, nel qual caso dovrà pure l'agente essere avvisato del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione, affinchè vi possa intervenire.

L'avviso al contribuente ed all'agente sarà dato dal presidente della Commissione, e dovrà constarne dagli atti.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti della contestazione, salvo il disposto dell'art. 41.

Art. 36. Il giudizio della Commissione sui ricorsi deve essere pronunciato possibilmente entro trenta giorni dalla loro presentazione.

Art. 37. Il presidente trasmette all'agente le testuali decisioni della Commissione di mano in mano che vengono proferite, unendovi i ricorsi, le schede, i relativi documenti e un elenco in doppio esemplare delle decisioni stesse.

Uno dei due esemplari è firmato dall'agente e restituito immediatamente al presidente.

Compiuti i lavori della Commissione, i processi verbali, registri, ed atti saranno trasmessi all'agente che risponde della loro conservazione.

Art. 38. L'agente ha l'obbligo di notificare al ricorrente la parte dispositiva della decisione inviandogli apposito avviso.

Quest'avviso è trasmesso dall'agente al sindaco non più tardi di sessanta giorni dalla comunicazione fatta all'agente stesso del giudizio della Commissione, e sarà recapitato nei modi e colle forme di cui all'articolo 30.

Possono i contribuenti chiedere all'agente di vedere il testo della decisione.

Possono inoltre chiedere copia testuale della decisione che sarà spedita in carta semplice mediante il corrispettivo indicato al n. 8 della tariffa annessa alla legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali.

Art. 39. Dell'estimazione del reddito complessivo di un fabbricato posto sul territorio di più comuni è giudice in prima istanza la Commissione mandamentale o comunale del luogo in cui fu fatta la dichiarazione a termini dell'art. 18.

Divenuto definitivo il reddito, l'agente ne fa il riparto se sia stato omesso dal dichiarante, o lo riforma, nella proporzione da questo indicata, se il reddito accertato risulti maggiore di quello dichiarato.

Quindi notifica per lettera alle Giunte municipali interessate il reddito accertato e il relativo riparto; e pei comuni non compresi nel suo distretto provvede a tale notificazione per mezzo delle agenzie nel cui distretto i comuni medesimi sono situati. Della notificazione le Giunte devono sempre accusare ricevuta per lettera.

Art. 40. Contro il riparto del reddito le Giunte municipali, entro venti giorni dalla notificazione, possono ricorrere alla Commissione mandamentale o comunale o provinciale o centrale, secondo che il fabbricato è posto in comuni dello stesso consorzio o in comuni della stessa provincia non appartenenti allo stesso consorzio, o in comuni appartenenti a provincie diverse.

Le decisioni proferite dalle Commissioni devono dall'agente essere notificate al possessore e alle Giunte municipali con avviso a norma dell'art. 38.

Art. 41. La Commissione di 1ª istanza ha sempre la facoltà di aumentare i redditi inscritti dall'agente, e d'inscrivere i redditi dei fabbricati omessi; e ciò tanto nel caso di ricorso per parte dei possessori, quanto nel caso in cui questi non abbiano reclamato, o abbiano confermato col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento, o abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio.

Questa facoltà cessa nelle Commissioni, quando non essendovi contestazione sul reddito tra l'agente e il contribuente, il reddito stesso sia stato inscritto in ruolo.

Quando la Commissione intenda valersi della suddetta facoltà deve, per mezzo dell'agente e nei modi di che all'articolo 30, notificare la proposta di aumento o d'inscrizione al possessore, il quale entro 20 giorni dalla notificazione può ricorrere alla Commissione stessa.

La Commissione giudica sul ricorso, e la decisione è notificata con avviso e nei modi stabiliti dall'articolo sopracitato.

Decorso il termine di 20 giorni senza ricorso del possessore, la somma di reddito proposta dalla Commissione diventa definitiva.

Art. 42. Dalle decisioni delle Commissioni di prima istanza possono i possessori appellare alla Commissione provinciale entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di cui agli articoli 38 e 41.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il possessore con lo stesso avviso con cui gli notifica la parte dispositiva della decisione della Commissione di prima istanza indicando i motivi dell'appello.

Nel termine di venti giorni da questa notificazione l'agente deve presentare alla Commissione provinciale il suo appello, di cui può tener luogo la copia dell'avviso suddetto.

Sui ricorsi di cui fa cenno questo articolo il presidente della Commissione od un commissario delegato dovrà indicare il giorno in cui pervennero i ricorsi e la data che porta il timbro postale del luogo da cui furono spediti i ricorsi stessi.

Art. 43. Per i ricorsi in appello verrà seguito il procedimento segnato dagli articoli 32, 33 e 35, primo e terzo paragrafo, e 36, e le Commissioni provinciali sono investite delle stesse facoltà da quegli articoli attribuite alle Commissioni di prima istanza.

Le Commissioni provinciali non possono in verun caso pronunciare prima che siano decorsi venti giorni da quello della notificazione dell'appello.

Le loro decisioni non possono estendersi oltre i limiti della contestazione.

La dichiarazione di cui all'articolo 25 sarà rilasciata dal prefetto.

I ricorsi, sia dell'agente sia del possessore, in appello dalle decisioni delle Commissioni devono essere corredati di tutti gli atti

e produzioni del giudizio di prima istanza comprese le decisioni stesse.

Devono essere comunicati all'agente anche i controricorsi e i documenti prodotti dai possessori contro gli appelli da essi presentati.

La mancanza di appello, entro i venti giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione di prima istanza, rende definitive le somme di reddito da essa stabilite.

L'intendente di finanza od un suo rappresentante ha facoltà di prendere parte alle adunanze della Commissione provinciale, però senza voto deliberativo.

La Commissione deve sentire in persona il reclamante nei casi e colle norme dell'articolo 35.

Il presidente della Commissione provinciale, compiuti i giudizi, trasmette gli atti e i verbali all'intendente, il quale provvede per la loro conservazione.

Art. 44. Possono ricorrere alla Commissione centrale tanto gli agenti quanto i possessori contro le decisioni delle Commissioni provinciali per quanto riguarda l'applicazione delle leggi e del presente regolamento.

Non è soggetto a ricorso presso la Commissione centrale il giudizio delle Commissioni provinciali quanto alla estimazione dei redditi imponibili.

Nei ricorsi si esporranno il fatto, le questioni e i capi della decisione contestata, indicando gli articoli delle leggi o del presente regolamento che si affermano violati o erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i possessori e gli agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle Commissioni provinciali.

La mancanza di ricorso entro i venti giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione provinciale rende definitiva la decisione medesima.

Art. 45. Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale devono indicare i motivi delle loro decisioni, ogni qual volta pronunziano sopra questioni di diritto.

Art. 46. Per le decisioni proferite dalla Commissione provinciale e dalla centrale sarà osservato il disposto dell'art. 38.

Capitolo V. — *Della inscrizione dei redditi nel registro catastale.*

Art. 47. I redditi definitivamente accertati e ridotti a norma dell'art. 2° saranno inscritti nel registro catastale.

Sono definitivamente accertati:

1° I redditi dichiarati o confermati col silenzio dai possessori ed ammessi dall'agente, i redditi concordati ed i redditi dichiarati o rettificati di ufficio dall'agente e non contestati dai possessori avanti le Commissioni di prima istanza nel termine di venti giorni dalla notificazione delle dichiarazioni o rettificazioni di ufficio, salvo in tutti i casi il disposto dell'art. 41;

2° I redditi aumentati o inscritti d'ufficio dalla Commissione di prima istanza e non impugnati avanti la Commissione stessa entro venti giorni dalla notificazione della proposta di aumento o di inscrizione;

3° I redditi determinati dalle Commissioni di prima istanza e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la Commissione provinciale, o centrale, secondo i casi, entro venti giorni dalla notificazione delle decisioni delle Commissioni di prima istanza;

4° I redditi determinati dalle Commissioni provinciali e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la Commissione centrale entro venti giorni dalla notificazione delle decisioni di dette Commissioni:

5° I redditi dei quali fu fatta l'estimazione in secondo grado dalle Commissioni provinciali, quando anche sia contestata nel predetto termine avanti la Commissione centrale. Non si ritengono però definitivamente accertati i redditi anzidetti, ogni qual volta vi sia ricorso entro quel termine alla Commissione centrale per violazione delle leggi o del presente regolamento;

6° I redditi risultanti dalle decisioni della Commissione centrale.

Art. 48. Dei redditi intorno ai quali al 15 ottobre non sia ancora intervenuto il giudizio definitivo delle Commissioni, l'agente terrà nota in apposita tabella.

Seguito il giudizio definitivo, l'agente procede alle occorrenti annotazioni ed iscrizioni dei redditi nel registro catastale.

Qualora fra i redditi di uno stesso possessore alcuni siano definitivamente accertati al 15 ottobre ed altri a tal tempo non lo siano ancora, s'inscrivono nel registro soltanto i primi e non s'inscrivono gli altri se non quando sia intervenuto il giudizio definitivo delle Commissioni.

Art. 49. L'agente sulla base del riparto di cui all'art. 39 inscrive nei rispettivi registri le parti di reddito attribuite alle singole porzioni di fabbricato situate nel territorio di comuni del suo distretto, e per le porzioni situate nel territorio di altri comuni, trasmette all'agente del distretto di cui questi fanno parte, copia della dichiarazione e del riparto.

L'agente cui venga fatta tale trasmissione ne accuserà ricevuta e procederà tosto alle occorrenti inscrizioni.

Capitolo VI. — *Della formazione e pubblicazione dei ruoli.*

Art. 50. L'agente sulla base delle risultanze del registro catastale e della tabella di cui all'articolo 48 procede alla formazione del ruolo con le norme seguenti;

1° Inscrive per ordine alfabetico i contribuenti;

2° Inscrive per ciascuno di essi la somma dei redditi definitivamente accertati al 15 ottobre e dei quali all'art. 47;

3° Rispetto ai redditi non definitivamente accertati:

a) Inscrive la somma da esso proposta, quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione dei ricorsi, e le Commissioni locali non abbiano pronunziato il loro giudizio sui medesimi;

b) Inscrive la somma denunziata o confermata dal possessore ancorchè rettificata d'ufficio quando non siano trascorsi i 60 giorni dalla presentazione del ricorso contro la rettificazione, salvo la facoltà d'inscrivere in ruolo suppletivo la maggior somma risultante dal giudizio della Commissione;

c) Inscrive la somma determinata dalle Commissioni di prima instanza o provinciali, se al tempo della formazione del ruolo le Commissioni provinciali o la centrale non abbiano ancora pronunziato;

4° Applica al totale dei redditi l'aliquota dell'imposta, compresi i tre decimi, aggiungendovi le sovrimposte provinciale e comunale e gli aggi per la riscossione;

5° Fa l'addizione in piè di pagina per ciascuna colonna, e ne riporta le somme nella recapitolazione.

Art. 51. I ruoli devono essere inviati dall'agente all'intendente di finanza non più tardi del 15 dicembre.

L'intendente, di mano in mano che riceve i ruoli, li esamina, e riconosciutili regolari li trasmette al prefetto.

Il prefetto rende esecutivi i ruoli e li restituisce all'intendente, il quale li invia al sindaco per la pubblicazione prescritta dall'articolo 24 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

Capitolo VII. — *Dei ruoli suppletivi.*

Art. 52. Devono essere inscritti nel registro catastale e tassati in ruolo suppletivo:

a) I redditi che, quantunque dichiarati o rettificati d'ufficio prima della formazione del ruolo principale, non erano però in quel tempo divenuti definitivi per la pendenza del termine ad impugnarli stabilito dall'art. 32;

b) I nuovi e i maggiori redditi risultanti da decisioni definitive delle Commissioni, non pervenute all'agente prima della formazione del ruolo principale o risultanti da sentenze dell'autorità giudiziaria;

c) I redditi che, quantunque definitivamente accertati, non furono per errore materiale compresi nel ruolo principale.

Art. 53. I ruoli suppletivi pei redditi di fabbricati non compresi nei ruoli principali possono soltanto riferirsi all'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'inscrizione del reddito e a quella dei due anni precedenti.

L'azione della finanza per l'inscrizione dell'imposta relativa agli anni anteriori è prescritta.

L'azione per la sovratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.

La notificazione fatta dall'agente in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni tanto amministrative quanto giudiziarie.

Ai ruoli suppletivi sono applicabili le regole contenute nel capitolo precedente.

Capitolo VIII. — *Dei ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo, e dei ricorsi in via giudiziaria.*

Art. 54. Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione presso l'intendente di finanza per essere stata omessa o per non essere stata fatta a forma dell'articolo 30 la prescritta notificazione dell'avviso, senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.

L'intendente, ove gli risulti fondata l'opposizione, riterrà come non avvenuta la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio, e provvederà per lo sgravio delle corrispondenti quote d'imposta, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 55. Per gli errori materiali incorsi nel ruolo i contribuenti possono ricorrere all'intendente entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del ruolo medesimo; ed entro lo stesso termine l'agente può chiedere all'intendente la facoltà di rettificare gli errori materiali che esso abbia scorti a danno dei contribuenti, o dell'erario.

Non sono errori materiali quelli che implicano questioni di imponibilità o d'apprezzamento di reddito.

I ricorsi per errori materiali non sospendono in verun caso la esazione dell'imposta, salvo i rimborsi che potessero essere in seguito ordinati.

Art. 56. Nel caso di distruzione totale o parziale per rovina, incendio o demolizione di un fabbricato, o nel caso di un fabbricato che divenga esente, i possessori possono ottenere lo sgravio proporzionale dell'imposta dal giorno in cui il reddito è cessato in tutto od in parte, o il fabbricato è divenuto esente.

La domanda di sgravio d'imposta, in tali casi può essere fatta mediante semplice scheda, della quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

Per ottenere tale sgravio d'imposta i possessori debbono ricorrere all'intendente entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo o dal giorno in cui avvenne la rovina, l'incendio o la demolizione, o è cessata la imponibilità del fabbricato, secondochè tali fatti siensi verificati anteriormente o posteriormente alla pubblicazione stessa.

Dal giudizio dell'intendente è ammesso ricorso alla Commissione di 1ª istanza entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del giudizio stesso.

Decorsi tre mesi dalla data in cui è avvenuta la rovina, l'incendio o la demolizione, od è cessata la imponibilità del fabbricato, e dalla pubblicazione del ruolo, può il contribuente ricorrere, ma lo sgravio si concede soltanto a contare dal giorno della presentazione del ricorso, del quale dovrà essergli rilasciata ricevuta.

Art. 57. Per le questioni che non siano state definitivamente risolute in via amministrativa prima della formazione del ruolo, e per quelle contemplate nell'articolo precedente, il termine di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria decorre dal giorno della notificazione al possessore dell'ultima decisione delle Commissioni che sia definitiva per sua natura, o tale sia divenuta per mancanza di appello, a termini degli articoli 42 e 44.

In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta scadute.

Capitolo IX. — *Delle modificazioni e revisioni parziali dei redditi.*

Art. 58. Dopo l'accertamento generale dei fabbricati e dei redditi si fa luogo anche a modificazioni e revisioni parziali nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

Art. 59. Deve essere fatta una separata dichiarazione e accertato il reddito per ciascun comune ove sono posti i fabbricati:

a) Delle nuove costruzioni, tanto se imponibili quanto se esenti non permanentemente;

b) Dei fabbricati che da esenti diventano imponibili.

Art. 60. Deve altresì essere fatta la dichiarazione quando una costruzione già destinata ad opificio sia addetta ad altri usi, e quando sia ridotta ad opifizio una costruzione che aveva diversa destinazione.

Art. 61. Nel caso di cessazione delle esenzioni contemplate dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865 e dall'art. 4 del presente regolamento, si deve fare la dichiarazione nel termine di tre mesi dal giorno in cui la esenzione stessa si è verificata.

Art. 62. Quando il reddito lordo di un fabbricato aumenti non meno del terzo, per cause con effetto continuativo, deve esserne fatta dichiarazione non più tardi del 15 ottobre dell'anno in cui l'aumento si è verificato.

Quando invece il reddito diminuisca non meno del terzo, per cause parimenti con effetto continuativo, il contribuente può farne dichiarazione nel termine fissato dal paragrafo precedente.

Nell'uno e nell'altro caso, come altresì in quello contemplato nell'articolo 60, si procede nei modi ordinari all'accertamento del reddito aumentato o diminuito, per inscriverlo nel registro catastale, e per tenerne quindi conto nel ruolo dell'anno successivo a quello in cui ebbe luogo l'aumento o la diminuzione.

Art. 63. Se il possessore manchi dei dati catastali da riportarsi nella dichiarazione, l'agente si presterà gratuitamente agli opportuni riscontri e indagini nei relativi registri.

Art. 64. Qualora il contribuente ometta di fare la dichiarazione dei nuovi o maggiori redditi di cui agli articoli precedenti, l'agente vi supplisce d'ufficio.

Art. 65. I redditi dichiarati o inscritti d'ufficio saranno accertati colle norme congruamente stabilite nel presente regolamento, e saranno tassati nei ruoli suppletivi. Per quelli di cui all'articolo 61, la tassazione in ruoli suppletivi avrà luogo dal giorno in cui l'esenzione sia cessata.

Art. 66. I redditi sfuggiti all'imposta degli anni precedenti saranno inscritti d'ufficio dall'agente, e sulle resultanze del relativo accertamento saranno tassati con ruoli suppletivi nei limiti di cui all'articolo 53.

Capitolo X. — *Dello stralcio degli estimi dei fabbricati dagli attuali catasti.*

Art. 67. Contemporaneamente alle operazioni sovrindicate si procederà ad estrarre l'estimo attribuito ai fabbricati, alle loro aree e dipendenze soggetti alla presente imposta, dagli articoli e partite di catasto in cui fosse tuttora compreso.

Art. 68. Nei singoli compartimenti catastali, e più specialmente in quelli dotati di catasto a base geometrica, saranno pure col rispettivo sistema sceverate dai terreni le aree e gli estimi di quei fabbricati, che per essere di recente costruzione, o per qualsiasi altra causa, non figurano ancora individuati in catasto.

Art. 69. Le operazioni di stralcio, di cui agli articoli precedenti, saranno regolate dalle relative disposizioni del regolamento sulla

conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, approvato con regio decreto 24 dicembre 1870, n. 6151.

CAPITOLO XI. — *Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 70. L'applicazione delle sopratasse per omessa od inesatta dichiarazione si fa con le norme della legge 23 giugno 1873, n. 1444 (Serie 2ª) e del decreto 31 agosto 1873, n. 1566 (Serie 2ª).

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge precitata del 23 giugno 1873 sarà fatta dalla autorità giudiziaria, e la riscossione sarà effettuata a cura dei ricevitori del registro nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

Art. 71. Agli effetti dell'applicazione della sovratassa, nel caso di più fabbricati posseduti dalla stessa persona, la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato sarà stabilita distintamente per ciascun fabbricato.

Qualora la sovratassa si riferisca a redditi pei quali fu prodotta la scritta o dichiarazione firmata dall'inquilino, anche questo è solidalmente tenuto a termini di legge al pagamento della sovratassa.

Art. 72. Alle spese necessarie per la esecuzione di questo regolamento si provvederà dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, secondo che saranno state ordinate dagli agenti finanziari, dalle Commissioni provinciali o dalle Commissioni di 1ª istanza.

Art. 73. Tutto il carteggio fra i pubblici ufficiali dell'ordine amministrativo, anche provinciali e comunali, e fra le Commissioni e i diversi uffici pubblici nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui fabbricati in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, può circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta il contrassegno a bollo somministrato dalla Direzione generale delle poste, o, in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 74. Le cifre portate sui ruoli non possono mai essere cancellate nè corrette.

L'intendente di finanza, in base alle decisioni dei ricorsi di cui agli articoli 35, 43, 54, 55, 56, e 57, con appositi decreti dichiara indebite le relative quote d'imposta inscritte nei ruoli, ordinandone lo sgravio secondo le norme stabilite dal regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 75. Sono abrogate le disposizioni del regolamento 28 agosto 1870, e del regio decreto 9 agosto 1874, ed ogni disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 76. Il Ministro delle finanze stabilirà i modelli degli stampati e dei registri occorrenti all'applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE *ai Ministeri ed a tutte le Amministrazioni dello Stato.*

Roma, addì 29 agosto 1877.

È stabilito che, col giorno 3 del prossimo settembre, il Gabinetto particolare di S. E. il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e tutti gli uffizi di questo Segretariato generale, i quali sono ancora residenti nel fabbricato dell'ex-Convento della Minerva, abbiano ad essere definitivamente insediati nel nuovo palazzo delle Finanze in via Venti Settembre.

Per evitare che avvengano ritardi o disguidi nella corrispondenza ufficiale ai medesimi diretta, il sottoscritto stima opportuno di rendere di ciò informati i singoli Ministeri e tutte le Amministrazioni dello Stato, con preghiera di provvedere, ciascuno per la parte che lo riguarda, affinchè, a cominciare dal detto giorno, le lettere ed i pieghi contenenti tale corrispondenza portino sulla soprascritta la chiara indicazione di *Roma, Stazione*, se trattasi di corrispondenza spedita da Autorità od uffizi i quali abbiano la loro sede fuori di Roma, e quella di *Roma, via Venti Settembre*, se trattasi invece di corrispondenza spedita dai Ministeri o dalle altre Amministrazioni od uffizi residenti in Roma.

Il Segretario generale: F. SEISMIT-DODA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di zoologia, anatomia e fisiologia comparata, vacante nella Regia Università di Sassari.*

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di zoologia, anatomia e fisiologia comparata, vacante nella R. Università di Sassari.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 20 ottobre p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Roma, 19 agosto 1877.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 550427 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 240, al nome di Bonino Luigi e Carolina, fu Giuseppe, domiciliati in Nole (Torino), minori, sotto la tutela del loro zio materno Nepote Giuseppe, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bonino Luigi e Caterina, fu Giuseppe, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 31 agosto 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

ALTERAZIONE *della dichiarazione di cessione a tergo del certificato di rendita* (2ª *pubblicazione*).

Si dichiara che il certificato di iscrizione n. 549341, per la rendita di lire 35 del consolidato 5 per 0[0, intestato a Martinaglia Giovanni del vivente Giacomo, domiciliato in Issiglio (Ivrea), apparisce essere stato attergato di cessione con autentica del notaio Ripa Angelo Vittorio, residente in Ivrea, in data 22 settembre 1874, ai termini dell'articolo 46 del regolamento sul Debito Pubblico, ma la scritturazione di detto attergato trovasi talmente alterata, che riesce impossibile leggere il nome e cognome del cessionario, mentre riesce poi intelligibile il nome di Bernardo fu

Pietro Bollino cessionario in forza di un secondo attergato, pure con autentica dello stesso notaio in data 3 agosto 1875.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del detto regolamento, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si riterrà come di nessun effetto il primo attergato di cessione e si riconoscerà per legittimo cessionario quello nominato nel secondo e riconfermato con atto pubblico ricevuto Pecco.

Firenze, 19 agosto 1877.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che è interrotto il cavo sottomarino fra Bahia e Rio de Janeiro (Brasile).

In seguito a ciò i telegrammi per Rio Janeiro ed oltre sono trasportati per battello pel tratto interrotto, senza variazione di tassa.

Firenze, 30 agosto 1877.

ACCADEMIA PONTANIANA

PREMIO TENORE

Programma per l'anno 1877.

Si propone al concorso per il premio di lire 553 35 il seguente tema:

« Offerire brevemente e con chiarezza le norme ragionate di » prospettiva lineare; e raccogliere in ultimo le regole pratiche » necessarie all'artista. »

1. Il concorso è aperto per tutti gli italiani, esclusi i soli soci residenti dell'Accademia Pontaniana.

2. I lavori che vorranno inviarsi al concorso dovranno farsi pervenire franchi di ogni costo al signor Giulio Minervini, segretario generale perpetuo dell'Accademia, per tutto il dì 30 giugno 1878. Il termine assegnato è di rigore.

3. Ogni lavoro sarà presentato chiuso e suggellato con un segno ed un motto sul piego. Insieme sarà presentata una scheda chiusa e suggellata, nella quale sarà notato il nome e l'indirizzo dell'autore, e sarà di fuori lo stesso motto e lo stesso segno che sarà sul piego. Gli autori che in qualunque modo si faranno conoscere non potranno aspirare al premio.

4. Dopo il giudizio diffinitivo dell'Accademia, le schede del lavoro premiato e di quelli che avranno meritato l'*accessit*, saranno aperte, ed i nomi degli autori saranno pubblicati.

5. Saranno bruciate le schede dei lavori non approvati, i quali non pertanto saranno depositati nell'archivio dell'Accademia, ciascuno contrassegnato dal proprio motto.

6. I lavori coronati e quelli che avranno ottenuto l'*accessit* resteranno di proprietà de' loro autori i quali potranno pubblicarli per le stampe, sempre che il vorranno. Ma se l'Accademia crederà di doverli anch'essa pubblicare, potrà farlo senza che l'autore glielo possa impedire; e l'Accademia ne darà all'autore duecento copie *gratis*.

Napoli, 10 maggio 1877.

Il Segretario generale perpetuo: GIULIO MINERVINI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Abbiamo riprodotto ieri un breve sunto telegrafico d'un discorso pronunciato dal cancelliere dello Scacchiere, sir Stafford Northcote, a Plymouth, in occasione di una riunione delle Società conservatrici di Plymouth, Devonport e Stonehouse. I giornali inglesi giunti oggi recano il testo dell'intero discorso, e noi ne riproduciamo tutta quella parte che si riferisce alla quistione orientale:

" Noi abbiamo avuto, disse sir Northcorte, una sessione assai laboriosa, assai inquieta. Fu un periodo di inquietudine per tutto il paese, ed io non esito a dichiarare che questa inquietudine sussiste ancora oggigiorno. Non si può gettare lo sguardo sull'Europa senza essere colpiti dalla terribile condizione delle cose e senza essere penetrati da inquietudine circa ai risultati futuri degli avvenimenti che si compiono e che possono avere una influenza considerevole sulla situazione del paese e del mondo intero. Comprendo benissimo che il sentimento che anima tutte le classi della società debba portarle a discutere sullo stato delle cose rispetto alla politica estera. Ma io spero che lo stesso spirito che animava le due Camere del Parlamento quando consentivano, sulla domanda del ministero, di non provocare una discussione sull'argomento durante le ultime sedute della sessione, sarà una guida per la nazione stessa e ci dispenserà dal parlare in un momento in cui ciò sarebbe affatto imprudente ed inutile.

" La nostra situazione dà origine a certe impazienze naturali. Se noi fossimo parte interessata in questa guerra, in un senso o nell'altro, sarebbe facile commuovere gli animi, in grandi riunioni, per mezzo di discorsi affascinanti, di immagini appassionate che interessano sempre un uditorio. Ma quando si segue una linea ben tracciata di neutralità assoluta, si è certi di esporsi ad attacchi da ambe le parti. Non si può evitare, infatti, di scontentare i partigiani degli uni e i partigiani degli altri, ciò che rende sovente assai difficile il cómpito che ci si impone. Ma, ad ogni modo, è evidente che la stretta neutralità è la sola condotta che conviene al paese di seguire nel suo proprio interesse.

" Non voglio dire che non possono esservi occasioni in cui sia nostro dovere di adottare una linea di condotta diversa, ma dico che nelle circostanze attuali, ciò che dobbiamo considerare anzitutto e mantenere ad ogni costo, è il prestigio e l'influenza dell'Inghilterra affine di poterli impiegare, quando sarà giunto il momento, per porre un termine a questa crudele e troppo barbara guerra.

" L'anno scorso i nostri sforzi erano diretti ad impedire che scoppiasse; sgraziatamente essi tornarono inutili. In oggi essi devono tendere a porvi un termine.

" Ma a misura che gli avvenimenti camminano e che la lotta si fa sempre più micidiale, le difficoltà aumentano, i pericoli della complicazione si moltiplicano e il timore di vedere i nostri interessi compromessi da una parte o dall'altra non scema punto. Epperò usando della sua influenza per por fine alla guerra, l'Inghilterra non deve porgere argomento a dubitare dei motivi che la fanno agire e a sospettare della sua

sincerità. Il dovere dell'Inghilterra, che è quello di tutelare i suoi interessi, non deve essere interpretato in un senso stretto, egoistico. Noi desideriamo, per l'umanità, per l'Europa stessa e per il mondo intero, prestare il nostro concorso allo scopo di porre un termine, sè è possibile, a questa controversia.

" Sia o no possibile il farlo, è nostro dovere di imprenderlo, ed io spero che un ministero il quale è animato da questo spirito conserverà la fiducia del paese, fiducia che gli è necessaria per compiere il suo dovere, conservando alla Gran Bretagna la sua influenza nei Consigli d'Europa. Questa influenza è ancora considerevole e sebbene noi abbiamo un esercito poco numeroso ed un popolo caldo amico della pace, io non credo che la nostra forza sia diminuita o che il nostro patriottismo sia più debole che in altri tempi. E se per mala ventura dovessimo far appello a questa forza e a questo patriottismo, si vedrebbe che, sul finire del secolo decimonono, noi non siamo degenerati e che siamo degni dei nostri antenati che combattevano, al suo principio, per la libertà dell'Europa.

Una lettera da Costantinopoli alla *Politische Correspondenz* dice che in quella città si sono ricevute notizie rassicuranti dall'isola di Creta. Gli assembramenti che ebbero luogo a Sfakia furono dispersi senza che vi fosse bisogno di usar la forza. In seguito ai rapporti rassicuranti del governatore generale Samih pascià, fu deciso di inviare una parte delle truppe dell'isola sul teatro della guerra in Bulgaria, e di mandare in loro vece in Candia la milizia nazionale dell'isola di Cipro.

Il capitano Fraser e tre ufficiali del genio inglese hanno visitato le fortificazioni di Costantinopoli.

Il prestito non è ancora conchiuso. La Banca ottomana ha formato un sindacato che farà un'anticipazione di un milione di sterline sul prodotto del prestito.

Leggesi nei giornali austriaci che il duca d'Edimburgo deve recarsi da Besika, ove comanda la squadra inglese, nella capitale della Grecia.

I giornali istessi hanno da Corfù che re Giorgio di Grecia partirà per i confini per passarvi in rassegna le truppe, e che il governo ottomano ha dato ordine al governatore di Giannina di recarsi a complimentare il giovane sovrano.

Dicesi che il ministro della guerra turco abbia ordinato di trasportare a Costantinopoli tutti i prigionieri russi allo scopo di poterli meglio sorvegliare e di sottrarli anche a possibili inumani trattamenti.

Il patriarca dei maroniti del Libano ha diramato una pastorale colla quale invita il suo gregge a fare generose oblazioni per l'esercito turco e per i feriti.

Il *Times* reca per telegrafo da Belgrado 28 agosto:

" Vennero fatti dei cambiamenti nel piano di battaglia. I corpi comandati dall'ex-ministro della guerra, insieme ad altri corpi, opereranno sul Timok e ricevettero l'ordine di tenersi pronti a marciare entro tre giorni. Horvatovich ed altri comandanti partiranno quanto prima pei punti stabiliti. Iersera vi fu un Consiglio di ministri che durò sino alle 3 di stamani. Il principe Gorciakoff è informato ogni giorno col mezzo del segretario del console russo di quanto accade qui.

" Il principe Tseretlef, che lo scorso marzo fu in missione in Inghilterra ed altre Corti, è arrivato con una somma di denaro e rimane qui. Il governo serbo desiderando di evitare la responsabilità quanto più è possibile, desiderava di concludere una convenzione colla Russia, ma le fu detto che tra fratelli non erano necessari simili accordi.

" Il sig. Gruich, essendo contrario alla guerra, si è dimesso.

" I turchi desiderano naturalmente di sapere che cosa intende di fare la Serbia e si crede che fra breve invieranno un *ultimatum*. Un distaccamento turco da Viddino sarebbe in marcia verso la frontiera serba sul Timok.

Il *Journal Officiel* nell'occasione della punizione che venne inflitta al signor Ducheron (Saint-Genest), luogotenente della riserva, in causa di polemiche da esso sollevate contro suoi superiori, pubblica una nota destinata a rammentare i loro doveri a quegli ufficiali della riserva o dell'esercito territoriale i quali vogliono usare del loro diritto di esprimere le loro opinioni col mezzo della stampa.

Il foglio del governo ricorda a questi ufficiali " che l'interesse della disciplina esige che essi rimangano soggetti, anche fuori di servizio, alle norme generali di subordinazione militare e che non potrebbe quindi essere loro permesso di abbandonarsi nelle colonne di un giornale ad attacchi ingiuriosi contro i loro capi gerarchici. „

Il *Moniteur Universel* dichiara prematura la notizia secondo cui durante il suo soggiorno a Bordeaux il maresciallo Mac-Mahon avrebbe da pronunziare un discorso che sarebbe come l'ultimo programma della politica tracciata al partito conservatore dal capo dello Stato.

È certo, secondo il foglio ufficioso, che prima della apparizione del decreto che convocherà i collegi elettorali il maresciallo esporrà nettamente la sua politica e le sue vedute. E potrà anche darsi che egli profitti della sua andata a Bordeaux per esporre tale programma sotto forma di un discorso.

Ma a vari membri del gabinetto sembra preferibile un manifesto direttamente e specialmente indirizzato al corpo elettorale nel momento di convocarlo.

Il *Moniteur* dice di aver ragione di credere che si abbandonerà ogni idea del discorso-programma, e che si preferirà invece il sistema del manifesto al paese.

Lo stesso *Moniteur* nega che vi sia stato dissenso nel Consiglio dei ministri quanto al processo intentato al sig. Gambetta. I ministri furono concordi nel deliberarlo.

Siccome poi il discorso medesimo che fu pronunziato in una riunione privata non sarebbe per se stesso stato incriminabile, così il delitto di cui il signor Gambetta dovrà rispondere è quello di complicità nel delitto di pubblicazione del discorso medesimo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Napoli, 31. — Oltre i 59 camorristi arrestati ieri nel mercato degli erbaggi, ne furono arrestati stamane 55 nel mercato del pesce, colti in flagranza. Fra questi vi sono alcuni grossi incettatori.

Wladivostock, 30. — È giunto il regio avviso italiano *Cristoforo Colombo*. Fra quattro giorni ritornerà a Yokohama. La salute a bordo è ottima.

Londra, 31. — Il corrispondente del *Times* telegrafa da Schipka in data del 30:

« Dopo il 27 furono impegnati alcuni combattimenti di poca importanza.

« Non vi è dubbio che i russi si possono mantenere nel passo, ma i turchi costruiscono delle batterie sulle alture alla destra dei russi. »

Il *Times* dice che i russi perdettero 7000 uomini fra morti e feriti, e i turchi 22,000.

Pietroburgo, 31. — Un dispaccio ufficiale da Kuruk-Dara, in data del 30, dice che il giorno 24 un attacco dei turchi contro i russi di Igdir fu respinto. Il giorno 27 tre colonne turche rinnovarono l'attacco contro la fronte e i fianchi dei russi presso Chalfolý e Tschermuktchi, ma dopo un combattimento di 5 ore furono respinte, perdendo 400 uomini.

Il giorno 24 un attacco dei turchi presso il passo di Abrasgel e dinanzi tutta la linea della posizione russa di Muchaestate fu egualmente respinto. I russi ebbero 21 morto e 24 feriti.

I russi continuano ad avanzarsi verso Suchum. I turchi, rinforzati, fortificano le alture che circondano Suchum.

Milano, 31. — S. A. la Principessa Margherita ritornerà domani a Monza, attraversando il lago di Como, e si fermerà a Bellagio nella villa Trotti, ove si prepara uno splendido *déjeûner*. S. A. il principe Umberto assisterà domani alle grandi manovre della divisione di cavalleria tra Trezzo, Rivalta e l'Adda.

Londra, 31. — Il *Daily Telegraph* ha da Sciumla, 30, mezzanotte:

« Suleyman pascià annunzia che la sua avanguardia giunse a Ydechilagatz, a due ore di distanza da Gabrova. Secondo questo dispaccio il passo di Schipka sarebbe preso.

« Selim pascià respinse i russi ad Ayaslar. Le perdite furono serie.

« Nedjir pascià ha battuto i russi a Rasgrad e s'impadronì di due cannoni. »

Costantinopoli, 31. — L'attacco contro le fortificazioni di Schipka continua.

Suleyman pascià si sforza d'intercettare le comunicazioni dei russi con Gabrova.

Ebbero luogo dei nuovi combattimenti nei dintorni di Djuma e di Rasgrad. I russi furono respinti con grandi perdite e abbandonarono due cannoni.

Bukarest, 31. — Tranquillità completa su tutti i punti.

Il principe Carlo di Rumenia è nominato comandante delle truppe russe e rumene riunite, formanti i corpi d'esercito dell'Ovest. Il generale russo Zotoff sarà il suo capo di stato maggiore.

Parigi, 31. — Oggi Gambetta comparve dinanzi al sig. Ragon, giudice d'istruzione.

L'interrogatorio durò 20 minuti.

Il giudice lesse i passi del discorso di Gambetta che sono incriminati e che costituiscono un'offesa verso Mac-Mahon e i ministri.

Gambetta rispose che egli andò a Lilla colla ferma decisione di pronunziare un discorso politico che gli sembrava fosse necessario in vista della situazione attuale, ma protestò altamente di non aver voluto offendere nessuno.

Vienna, 31. — La *Corrispondenza Politica* ha da Belgrado, 31:

« Un decreto del principe stabilisce l'ordine di battaglia dell'esercito serbo, e contiene molte nomine. »

Bukarest, 31. — Il generale Totleben è qui arrivato.

Alcuni distaccamenti della guardia russa incominciarono ad arrivare alla stazione di Bukarest.

Atene, 31. — Il governo inglese non ha fatto alcuna rimostranza riguardo ai tumulti della Tessaglia, soltanto la Porta indirizzò una nota. Il gabinetto greco, rispondendo a questa nota, dichiarò che quei tumulti sono provocati soltanto dalla gravezza delle imposte, e protestò contro il sospetto che la Grecia non sia estranea a quei tumulti.

Pietroburgo, 31. — Un dispaccio ufficiale di Gorny-Studen, in data del 30, dice che le perdite dei russi nei combattimenti del 21, 22 e 23 contro le colonne turche di Rustsciuc e di Ayaslar ascesero a 11 ufficiali e a 342 soldati fra morti e feriti; 4 soldati mancano.

Costantinopoli, 30. — Un telegramma di Suleyman pascià in data di mercoledì non annunzia alcun nuovo combattimento importante. I turchi e i russi conservano le rispettive posizioni.

Un dispaccio di Kars dice che i russi si ritirano verso Alexandropol, e che le perdite dei russi nel combattimento di Quedikler ascesero a 6000 uomini.

Londra, 31. — Un dispaccio del *Manchester Guardian* annunzia che l'attesa battaglia incominciò ieri e durò tutta la giornata senza un risultato decisivo fino all'ora dell'invio del telegramma. I turchi, comandati da Mehemed Alì, attaccarono i russi in tre punti. Finora la battaglia sembrava favorevole ai turchi.

Parigi, 31. — Il principe di Galles è giunto a Tourville.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 31 agosto 1877 (ore 16 35).

Calma e bel tempo dappertutto. Cielo coperto soltanto a Moncalieri, dove il barometro è abbassato di 2 mill., mentre è alzato di circa altrettanto nell'estremo sud della Sicilia ed è pressochè stazionario altrove; Moncalieri 759 mill. e a Cagliari 762 mill. Tempo piovoso in Scozia. Cielo burrascoso a Bregenz. Probabile ancora il tempo bello con qualche parziale e leggero turbamento nel nord e nel centro d'Italia.

Osservatorio del Collegio Romano — 31 agosto 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,8	762,5	761,6	762,3
Termomet. esterno (centigrado)	22,4	31,2	30,5	25,0
Umidità relativa...	79	49	47	84
Umidità assoluta...	15,92	16,77	15,33	19,85
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 0	SO. 9	O. SO. 15	S. 6
Stato del cielo.......	0. bello	0. bello	0. bello	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 31,3 C. = 25,0 R. | Minimo = 20,3 C. = 16,2 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 1° settembre 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	75 20	75 15	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 35
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 —
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1162 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	2° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	424 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	407 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	629 50
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	109 40	109 15	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 44	27 39	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 92	21 90	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1877: 77 42 1/2, 37 1/2 cont. - 77 25, 27 1/2 fine.

Il Sindaco: A. Pieri.

Il Deputato di Borsa: C. Sansoni.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI-PICENO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto della Ricevitoria Provinciale pel quinquennio 1878-82.

Nel giorno di mercoledì 12 del p. v. mese di settembre, stante l'autorizzata abbreviazione dei termini, alle ore 10 antimeridiane, in Ascoli-Piceno, nel palazzo di residenza dell'Amministrazione della provincia, innanzi il Regio prefetto assistito da un delegato dell'Amministrazione provinciale e da un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e dal segretario della Deputazione provinciale, si procederà all'esperimento d'asta, col metodo di estinzione di candela vergine, per l'appalto della Ricevitoria provinciale durante il quinquennio dal 1° gennaio 1878 a tutto dicembre dell'anno 1882.

L'esercizio della Ricevitoria comprende la riscossione dagli esattori comunali o consorziali, a tutto rischio e pericolo del ricevitore, delle somme dovute allo Stato per le imposte dirette erariali e per la tassa del macinato, ed alla provincia per le sovrimposte provinciali.

Le disposizioni che regolano l'esercizio di Ricevitoria sono quelle determinate dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª); dal regolamento del 25 agosto 1876, n. 3305 (Serie 3ª); e dai capitoli normali approvati dal Ministero delle Finanze con decreto del 25 agosto 1876, n. 3304 (Serie 2ª).

Dovrà inoltre il ricevitore, in base alle risoluzioni della Deputazione, assumere il servizio di Tesoreria o di Cassa dell'Amministrazione provinciale sotto l'osservanza dei capitoli speciali, che si riportano appiè del presente manifesto, muniti dell'approvazione del Ministero.

L'aggio da corrispondersi al ricevitore provinciale, sul quale verrà, aperta l'asta, è stabilito nella misura di centesimi quindici per ogni cento lire di versamento.

Le riscossioni annuali si calcolano approssimativamente in lire 2,192,000.

L'appalto verrà deliberato a chi offrirà il maggior ribasso sulla detta misura dell'aggio. Le offerte in diminuzione non potranno essere inferiori ad un centesimo di lira.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non si presenteranno almeno due concorrenti.

Non saranno ammesse all'asta le persone che si trovassero nei casi di incompatibilità contemplati dalla legge.

I concorrenti all'asta dovranno comprovare, mediante esibizione di regolare ricevuta, di aver depositata in garanzia della offerta nella cassa della Tesoreria provinciale o in quella governativa, o in contanti, o in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa desunto dal listino inserito nel numero della *Gazzetta Ufficiale* più prossimo al giorno dell'incanto, la somma di lire 43,838, corrispondente al 2 per 0/0 delle riscossioni affidate al ricevitore, pel corrente anno, in lire 2,191,896 29.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, dovranno avere unite le cedole semestrali non maturate, se nominativi, dovranno essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

Le offerte per persona nominata dovranno essere accompagnate da regolare ed autentico atto di procura. Ove l'offerta venga fatta per persona da nominarsi, la nomina dovrà aver luogo nell'atto dell'aggiudicazione, e la persona nominata dovrà accettare entro le 24 ore. Il nominante che fece e garentì l'offerta resterà obbligato in proprio pel caso che l'accettazione non avvenisse nel termine prescritto, e pel caso che la persona nominata si trovasse in alcuna delle eccezioni fatte dalla legge.

I depositi in garanzia delle offerte, meno quello appartenente all'aggiudicatario, saranno restituiti non appena terminata l'asta.

L'aggiudicazione, la quale verrà fatta dalla Deputazione provinciale, addiverrà definitiva dopo approvata dal Ministero delle Finanze.

Il ricevitore dovrà prestare nei modi e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento una cauzione di lire 321,400.

Delle leggi, dei decreti, regolamenti e capitoli normali, determinanti gli obblighi, i diritti ed i doveri del ricevitore, se ne potrà prendere cognizione nell'ufficio di segreteria della Deputazione ed in quello dell'Intendenza di finanza.

Le spese d'asta, del contratto e della cauzione, tenuto conto delle esenzioni dalle tasse di bollo e di registro accordate dalla legge, saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà depositarne l'importo presuntivo prima o almeno nell'atto della stipulazione.

Ascoli-Piceno, li 31 agosto 1877.

Il Consigliere delegato Presidente della Deputazione provinciale
LONGANA.

Il Segretario capo: SPADONI.

Capitoli speciali pel servizio di Tesoreria o di Cassa.

Art. 1. Il servizio di Cassa o Tesoreria provinciale è affidato senza alcun particolare emolumento al ricevitore provinciale.

Art. 2. Per effetto di tale servizio, dovrà il ricevitore, oltre la sovrimposta, riscuotere tutte le entrate dell'Amministrazione provinciale portate o no in bilancio, e tutte quelle che potessero venirgli affidate anche a guisa di contabilità speciale: dovrà del pari soddisfare i mandati di pagamento che verranno emessi dall'Amministrazione sia sui fondi provinciali, sia sulle speciali contabilità.

Art. 3. Nel caso di difetto di fondi disponibili sarà tenuto il ricevitore alla estinzione dei mandati di pagamento con somme proprie fino alla concorrenza di una rata bimestrale di sovrimposta. Sulle somme anticipate gli verrà pagato un interesse del 5 per cento.

Art. 4. Risponderà, nelle fissate scadenze, delle somme riscosse per tutti quegli introiti resultanti da contratti, titoli patrimoniali, ruoli resi esecutorii, ed in genere di quei versamenti che per conto della provincia verranno a lui eseguiti.

Art. 5. Il ricevitore pel disimpegno del servizio di cassa dovrà tenere nella città di Fermo un suo rappresentante, senza però rimuovere dalla prefissa residenza, cioè da Ascoli, i documenti della contabilità od altro, mentre il solo ufficio di Ascoli, anche per questo servizio, sarà quello col quale la provincia dovrà corrispondere.

Art. 6. L'ufficio di ricevitore, sempre come cassiere, resterà aperto nei giorni non dichiarati festivi dal R. decreto 17 ottobre 1869, n. 5342, e nelle ore dalle 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane di ciascun giorno.

Art. 7. Le operazioni di servizio saranno sospese nel primo giorno d'ogni mese per far luogo alla verificazione periodica di cassa, e si sospenderanno anche, pel tempo strettamente necessario, nella evenienza di verificazioni straordinarie.

Art. 8. Quando il presidente della Deputazione riconoscerà esuberanza di fondi per l'uso mensile, potrà ordinare al tesoriere l'immediato versamento delle somme esuberanti nella Cassa di Risparmio o della Banca Nazionale a conto corrente ad interessi, intestato alla Deputazione provinciale e per essa al cassiere dei fondi della provincia, salvo fosse altrimenti disposto dalla Deputazione.

Art. 9. Per le affidategli attribuzioni di cassiere il ricevitore dovrà tenere e rendere conti separati e distinti da quelli del suo principale ufficio, e dovrà uniformarsi pienamente alle norme istruttive diramate dal Ministero dell'Interno con circolare n. 57 del 19 dicembre 1865, e a quelle ulteriori disposizioni che venissero emanate sia per legge, sia per decreti Ministeriali, sia per deliberazioni dell'Amministrazione provinciale.

Disposizioni che regolano l'asta col metodo della candela vergine.

Legge sulla Contabilità dello Stato.

Art. 94. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che sieno fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovrà accendere la quarta, e si proseguirà ad accenderne delle altre fino a che si hanno offerte

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e non vi sia stato alterco fra gli astanti od altro avvenimento casuale che abbia interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente. 4360

CITTÀ DI CERIGNOLA

Amministrazione Manfredi-Pignatari.

AVVISO D'ASTA.

Si previene il pubblico che alle ore 10 ant. di domenica 23 entrante settembre, su questo ufficio, messo in via Sant'Antonio, nº 8, si procederà ai pubblici incanti per la vendita de' seguenti fondi rustici:

1° lotto — Masseria di campo denominata Corleto, della estensione di versure 109, catene 32, pari ad ettari 135, are 65, metri 32, pel prezzo di lire 106,983 23.

2° lotto — Masseria di campo denominata Tamerice, di versure 83, catene 26, eguali ad ettari 103, are 36, per il prezzo di lire 109,512 18.

3° lotto — Oliveto ivi di versure 8, catene 31, od ettari 11, are 93, metri 93, per lire 37,659 72.

4° lotto — Tenuta erbifera Gubito, di versure 74, catene 6, pari ad ettari 91, are 66, metri 16, pel prezzo di lire 63,041 66.

5° lotto — Terre a coltura Pavoni, di versure 3, catene 18, od ettari 4, are 32, metri 7, per il prezzo di lire 3640.

La gara si aprirà sul prezzo sopra notato per ciascun lotto; ed ogni offerta non potrà esser minore dell'uno per cento sul valore totale del fondo.

I concorrenti pria degl'incanti dovranno depositare in potere di chi presiederà, non solo il decimo del prezzo del lotto pel quale intende far partito, ma pure le seguenti somme per le spese occorrevoli, salvo conto finale;

Pel 1° lotto, lire 5000 — Pel 2° lotto, lire 5000 — Pel 3° lotto, lire 1600
Pel 4° lotto, lire 3000 — Pel 5° lotto, lire 300.

Che i termini per la offerta del ventesimo scadranno col mezzogiorno dell'8 seguente ottobre.

Saranno esattamente osservate le condizioni e patti racchiusi nel capitolato di onere del 15 ottobre 1876, modificato in una parte con la deliberazione del 25 luglio ultimo; il tutto superiormente approvato.

La pratica relativa all'obbietto trovasi depositata nell'uffizio di segreteria di questa Opera pia, ed ognuno può prenderne lettura dalle 9 alle 11 antimeridiane di ciascun giorno.

Tutte le spese di subastazioni, perizia, dritti, tassa, registro, istrumento, copia di esso per l'ente morale, voltura e quanto altro occorrerà, cederanno a carico esclusivo dello aggiudicatario definitivo.

Dato in Cerignola, dal palazzo dell'Amministrazione, oggi 24 agosto 1877.

Veduto — *Pel Sindaco Presidente:* Il Vicepresidente R. FANELLI.

Il Segretario: G. SPECCHIO.

4347

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DELLA DIVISIONE DI TORINO (1ª)

Avviso d'Asta di seconda prova per l'impresa del foraggio.

Si notifica che nel giorno 6 settembre prossimo venturo, all'ora una pomeridiana, si procederà in questo uffizio, via San Francesco da Paola, numero 7, piano 1°, avanti il signor direttore, a pubblici incanti, mediante partiti segreti, per l'appalto in un lotto dell'impresa del foraggio pei quadrupedi appartenenti od attinenti all'esercito stanziati o di passaggio nel territorio di questa Divisione militare e di quella di Alessandria, cioè:

Lotto	Denominazione del lotto	DIVISIONI MILITARI	Ammontare della cauzione
Unico	Torino	Torino, Alessandria	190,000

L'impresa avrà principio col 1° ottobre corrente anno e terminerà col 31 dicembre 1878.

Essa sarà retta dai capitoli generali e speciali che faranno poi parte integrante del contratto, e che sono visibili presso questa Direzione e presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

La facoltà di distribuire fieno agostano in luogo del maggese giusta il § 4° dei capitoli speciali, abbraccia la durata di tre mesi.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partito dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio della somma come sovra stabilita per cauzione, in una delle Tesorerie dello Stato, quale deposito sarà poi per il deliberatario convertito in cauzione definitiva; le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Se i depositi fossero fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e scritte su carta bollata da lira una, escluse le marche da bollo.

Tali offerte dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi per ogni quintale di ciascun genere che si richiede, ed il costo di una razione ipoteticamente stabilita a solo termine di confronto per il deliberamento e dovranno perciò essere formulate nel modo seguente:

"Il sottoscritto si obbliga di provvedere pel lotto di Torino il fieno a lire..... l'avena a lire..... per ogni quintale, ai quali prezzi ragguagliando la razione, per facilità di calcolo, si suppone figurativamente composta di chil. 6 fieno e chil. 3 avena, il costo della detta razione sarebbe di lire..... "

I prezzi dei generi che l'impresa è tenuta a somministrare, ove i corpi ne facciano richiesta, sono i seguenti:

Paglia mangiativa	L. 6 50	per quintale	Farina d'orzo	L. 24 00	per quintale
Carrube	» 16 00	idem	Segala in grana	» 20 00	idem
Crusca	» 15 00	idem	Orzo in grana	» 22 50	idem
Farina di segala	» 22 00	idem	Grano turco	» 16 00	idem

Tali prezzi sono invariabili, cioè non vanno soggetti a ribasso.

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura a prezzo maggiormente inferiore o pari almeno alla scheda Ministeriale, da aprirsi dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il tempo utile (fatali) per ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione venne dal Ministero della Guerra ridotto a giorni cinque a decorrere dalle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno in cui seguirà la provvisoria aggiudicazione dell'impresa.

Gli aspiranti all'impresa potranno presentare i loro partiti a qualunque Direzione o sezione di Commissariato militare, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non pervengano a questa Direzione prima che sia dichiarato aperto l'incanto e quando non siano accompagnati dalla ricevuta constatante l'effettuato deposito provvisorio.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Il servizio della fornitura foraggi estendesi all'intero raggio territoriale del rispettivo lotto.

Le spese di stampa, d'inserzione, di registro e tutte le altre inerenti allo incanto ed alla stipulazione del contratto saranno a carico del deliberatario, giusta l'articolo 8 dei capitoli generali. È altresì a carico del deliberatario la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione del contratto, non che di quelli che l'appaltatore dovrà tenere affissi nei locali di distribuzione.

Torino, addì 27 agosto 1877.

Per detta Direzione di Commissariato Militare
Il Capitano, Commissario: SALVI.

4353

PRESTITO DELLA CITTÀ DI TERNI

Numeri delle otto obbligazioni estratte il giorno 29 agosto 1877 e da rimborsarsi nel mese di novembre prossimo venturo:

1057 1135 1581 1940 2009 2040 2423 2654

Terni, lì 30 agosto 1877.

4365 *Il Sindaco:* BERNARDINO FAUSTINI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DELLA DIVISIONE DI BRESCIA (4ª)

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto per la provvista di

Frumento nostrale pel panificio militare di Brescia,

di cui nell'avviso d'asta delli 18 agosto andante, n. 5, nell'incanto d'oggi fu deliberato come in appresso:

Lotti nove da quintali 300 a lire 30 42 cadaun quintale.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo sopraindicato, scade alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 3 settembre prossimo, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà alcun conto delle offerte condizionate, o fatte per telegramma, o stese su carta che non sia filigranata col bollo ordinario di lira una.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, produrre la ricevuta del deposito prescritto di lire 600 per ciascun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta n. 5 del 18 corrente mese.

Brescia, lì 29 agosto 1877.

Per detta Direzione
4380 *Il Tenente Commissario:* CHERUBINI.

NOTIFICAZIONE DEL MUNICIPIO DI ROMA

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge sulla espropriazione a causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359,

Si fa noto al pubblico qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreti n. 24563, div. II, sez. I, in data 27 agosto 1877, ha pronunciata la coattiva espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione dei seguenti fondi:

Porzione della casa sita in Roma in via delle Tre Cannelle ai numeri civici 72 e 76, distinta in mappa col numero 554, di proprietà del signor marchese Giuliano Capranica del Grillo, per la quale venne depositata l'indennità di lire ottantamila cinquecento quarantuna e centesimi ottantotto (L. 80,541 88).

Casa e chiesa site in Roma in via di S. Romualdo al numero civico 145, distinte in mappa coi nn. 588 e 589, della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico, per le quali fu depositata l'indennità di lire cinquantasettemila cinquantasei e centesimi ottantaquattro (L. 57,056 84).

Parte del palazzo sito in Roma in via delle Tre Cannelle al numero civico 79, distinto in mappa col n. 545, di proprietà del marchese Giuseppe Sagripanti Vituzzi, per la quale fu depositata l'indennità di lire venticinquemila (L. 25,000).

4374 *Il Sindaco:* P. VENTURI.

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 30 settembre p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 50, nel comune di Porta al Borgo, provincia di Firenze, con l'aggio lordo medio annuale di lire 2942 29.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'Autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'art. 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria seconda, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 170.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 20 agosto 1877.

4361 *L'Intendente:* CARIGNANI.

ESATTORIA DI ACQUAPENDENTE

Il sottoscritto esattore rende pubblicamente noto che nel giorno 21 settembre, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 26 detto e 1° ottobre, si procederà alla vendita coatta dei seguenti immobili:

A danno di Moschino Orsola: vigna in contrada Acquaviva, confinante Bandiera Giovanni, Seminario e legato Francioni. Prezzo d'incanto lire 178 80.

A danno di Cordeschi Gioacchino: vigna in via Annunziata, confinante Lombardelli Tommaso, Brachebassi Maria, Lita, Crisanto Giulio e Toraini Maria. Prezzo d'incanto lire 186 60.

A danno di Mezzetti Domenico: casa ed orto in via S. Francesco, confinanti Squarcia Giovanni, Egisto Teresa di Gio. Battista in Pellei. Prezzo di incanto lire 1012 20.

Acquapendente, lì 30 agosto 1877.

4366 *Per l'Esattore:* RAFFAELE VESPI.

N. 180.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. di giovedì 20 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Caltanissetta, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistemazione del tronco della strada nazionale da S. Caterina a Siracusa e Noto, per Caltanissetta e Caltagirone, compreso fra il Varco Calderaro e la Sella della Misericordia, in provincia di Caltanissetta, della lunghezza di metri 2375 16, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 107,857.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 10 giugno 1876, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Caltanissetta.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi sei successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dalla autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 4000.

La cauzione definitiva è fissata al decimo della somma di deliberamento in numerario, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni quindici successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 28 agosto 1877.

Per detto Ministero

4309 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE

AVVISO D'ASTA per il 10 settembre prossimo

Vendita di parte dei terreni regione Isola e Pasquaro.

In esecuzione alle consigliari deliberazioni 21 marzo 1875 e 22 luglio 1877 approvate rispettivamente coi decreti della Deputazione provinciale li 28 maggio detto anno e 12 andante, si deduce a pubblica notizia che nel giorno 10 settembre p. v., a cominciare dalle ore 8 mattutine, ed occorrendo nel giorno successivo, in detto comune, nella solita sala consulare, avanti il R. sindaco assistito dall'infrascritto segretario, seguirà il primo incanto, ad estinzione di candele vergini, della vendita di parte dell'appezzamento Isola in 78 lotti, della superficie totale di ettare 27, are 6, centiare 4 e di altra frazione nella regione Pasquaro in 3 lotti, della superficie di are 62, centiare 2, e così della superficie complessiva di ettare 27, are 68, centiare 6, in aumento ai prezzi a caduno di essi attribuiti dal perito, alle condizioni dallo stesso proposte, ed alle altre stabilite dal Consiglio comunale colle precitate deliberazioni, visibili nella segreteria municipale in tutti i giorni ed ore d'ufficio, a seconda delle quali:

1° Il termine utile alla presentazione dell'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è di giorni quindici scadenti al mezzodì.

2° Ogni aspirante dovrà depositare il decimo dei prezzi d'asta di cadun lotto, e le offerte non potranno essere minori di lire cinque.

3° Le spese d'incanto, deliberamento, riduzione in atto pubblico, registrazione d'ipoteca, trascrizione, compresa copia pel comune, sono a carico dei deliberatari.

In fede — Palazzolo Vercellese, li 21 agosto 1877.

Il Sindaco ff.: CERRUTI PIETRO.

4285 *Il Segretario comunale*: C. MANDOSIO.

R. PREFETTURA DELLA CALABRIA CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimerid. del giorno di mercoledì diciannove settembre prossimo, avanti il signor prefetto, si addiverrà ad un secondo incanto per lo appalto dei lavori di nuova costruzione della strada comunale obbligatoria di Verbicaro, tratto da quel comune alla provinciale tirrena, della lunghezza di metri 11,614 23, per l'ammontare approssimativo di lire 90,538 63, nella prevenzione che si farà luogo all'aggiudicazione quando anco non vi sia che un solo offerente.

La gara avrà luogo ad estinzione di candela vergine, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento 4 settembre 1870, approvato con R. decreto dello stesso giorno, n° 5852.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale compilati addì 14 marzo 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto in questa prefettura ove trovansi depositati in tutte le ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine prefisso dall'art. 11 del capitolato speciale, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

È in diritto dell'Amministrazione diffalcare dallo appalto qualche parte di lavoro per eseguirlo sia in economia, sia mediante le prestazioni in natura; e ciò oltre al dritto di aumento e diminuzione fino ad un quinto, come all'articolo 34 del capitolato generale d'appalto.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto dell'apertura della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dallo articolo 2 del capitolato generale.

2. Depositare a guarentigia dell'asta la somma di lire cinquemila.

La cauzione diffinitiva è di lire diecimila, la quale rimarrà vincolata a favore dell'Amministrazione fino al compimento dei lavori contemplati nel suddetto capitolato di appalto, salvo la responsabilità cui l'impresa medesima resta vincolata per gli effetti dell'art. 1659 del Codice civile vigente.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Per tutto che risguarda gli altri obblighi dell'assuntore sia rispetto alla esecuzione de'lavori di cui sopra, e sia per la osservanza delle diverse condizioni provenienti dalla forza del contratto al quale egli deve sottostare, si fa riporto ai capitoli di appalto depositati nella segreteria della prefettura, redatti giusta le prescrizioni contenute nelle istruzioni generali emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1872, modulo 37, e nelle successive disposizioni di cui avrà visione nella segreteria stessa.

Le spese tutte inerenti allo appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Cosenza, il dì 21 agosto 1877.

4255 *Il Segretario delegato*: PUGLIESE.

INTENDENZA DI FINANZA IN BRESCIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 1° ottobre p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 181, nel comune di Brescia, provincia di Brescia, con l'aggio lordo medio annuale di lire 4395 50.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza la occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'articolo 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria seconda, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 335.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Brescia, addì 26 agosto 1877.

4336 *L'Intendente*: A. SIBILLA.

ESATTORIA DI ONANO

Il sottoscritto collettore rende pubblicamente noto, che nel giorno 21 settembre prossimo, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 26 detto, e primo ottobre, si procederà alla vendita dei seguenti immobili:

A danno di Ferrantini Domenico, fu Giuseppe. Fabbricato in contrada Cancisa, confinante Prete Nicola, Paulli D. Giuseppe e strada. Prezzo d'incanto lire 44 40.

A danno di Felici Luigi, fu Angelo. Case, confinanti Ratti Domenico da più lati. Prezzo d'incanto lire 131 40.

4368 *Per l'Esattore*: ACHILLE GOLINI collettore.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Riassunto della situazione del dì 20 del mese di agosto 1877

4358

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 78,000,000

ATTIVO.

Voce	Dettaglio			Importo
Casse e riserva				L. 158,312,296 53
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta: a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 147,512,751 76	184,817,511 98	„ 185,612,100 90
	id. maggiore di 3 mesi	„ „		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 1,089,560 22		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 36,215,200 „		
	Cambiali in moneta metallica	„ 794,588 92	794,588 92	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 61,836,495 92
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 40,182,573 71		„ 43,565,595 51
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ 2,576,804 68		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ „		
	Effetti ricevuti all'incasso	„ 806,217 12		
Crediti *				„ 305,352,987 92
Sofferenze				„ 6,491,412 66
Depositi				„ 747,934,331 80
Partite varie				„ 12,619,225 15
			Totale	L. 1,521,724,446 39
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 1,087,977 82

*		
Tesoro dello Stato c/ mutuo in oro a termini della Conv. 1° giugno 1875	L. 44,334,975 22	305,352,987 92
Anticipazione al Tesoro per disposizione statutaria	„ 26,000,000 „	
Tesoro dello Stato c/ quota sul mutuo di 50 milioni in oro	„ 29,791,460 „	
Conversione del Prestito Nazionale	„ 155,226,552 70	
Azionisti a saldo azioni	„ 50,000,000 „	

Totale generale . L. 1,522,812,424 21

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 200,000,000 „
Massa di rispetto	„ 23,970,000 „
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	„ 390,100,554 40
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 30,147,303 73
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 60,393,199 72
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 747,934,331 80
Partite varie	„ 68,136,688 75
Totale	L. 1,520,687,078 40
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 2,125,345 81
Totale generale	L. 1,522,812,424 21

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 29,827,723 50
Argento	„ 56,171,984 65
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	„ 154,171 28
Biglietti consorziali	„ 68,171,579 50
Riserva	L. 154,325,458 93
Biglietti di altri Istituti di emissione	„ 3,599,985 68
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	„ 386,851 92
Cassa	L. 158,312,296 53

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	1,159,036	L. 57,951,800 „
da L. 100	1,516,353	„ 151,635,300 „
da L. 500	350,492	„ 175,246,000 „
Somma		L. 384,833,100 „

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Voce	Numero	Importo
Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 7 da 20 e 28 da 10 a L. 5 32		L. 2,234 40
da L. 1000 della cessata Banca di Genova	N. 23	„ 23,000 „
da L. 25	„ 197,590	„ 4,939,750 „
da L. 40	„ 7,193	„ 287,720 „
da L. 250 della cessata Banca di Genova	„ 59	„ 14,750 „
Totale		L. 390,100,554 40

Il rapporto fra il capitale utile alla tripla circolaz. L. 133,333,333 e la circolaz. L. 390,100,554 40 è di uno a 2 92 6

Il rapporto fra la riserva L. 154,325,458 93 e la circolazione L. 390,100,554 40 e gli altri debiti a vista „ 30,147,303 73 — L. 420,247,858 13 è di uno a 2 72 3

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Voce	
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ 5 0/0
Per le anticipazioni su titoli e valori	„ 5 0/0
Per le anticipazioni su sete	„ 5 0/0
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	„ „
Sui conti correnti passivi	„ 2 1/2 0/0
Prezzo corrente delle azioni	L. 1915 „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 13 20

Roma, 30 agosto 1877.

SENTENZA.

Il pretore del secondo mandamento di Roma con sentenza del 31 luglio 1877 a favore di Giacomo Cognetti ha condannato *in solidum* Giuseppe Pacifici ed altro al pagamento di lire 1543 20 fra sorte e spese, oltre le ulteriori di spedizione e notifica.

Roma, 31 agosto 1877.

L'usciere del 2° mandamento
4350 Tommaso Berti.

AVVISO.

Ad istanza degli ill.mi signori avvocato Antonio Giordani e Vincenzo Tomassini, esecutori testamentari nominati dalla bo: me: Salvatore Originali con testamento pubblicato in atti del notaro Frosi li 7 luglio prossimo passato, si deduce a pubblica notizia, per tutti gli effetti di legge, che nel giorno di mercoledì 5 settembre corrente, ad ore nove antimeridiane, col ministero del sottoscritto notaro, si procederà all'inventario dei beni lasciati dal suddetto defunto nell'ultima abitazione del medesimo, posta in piazza dei Ss. Apostoli, n. 308, piano 2°, per proseguirsi quindi nei luoghi, giorni ed ore che verranno destinati nelle rispettive sessioni.

Roma, 1° settembre 1877.

4373 Ercole Frosi not. pubbl. in Roma

AVVISO.

Enrico Ruvinetti diffida il possessore chiunque di una cambiale di lire duemila di sua firma data a scontare e scadibile il 15 novembre prossimo per non averne avuta la valuta da più giorni promessa.

Roma, 1° settembre 1877.

4391 Enrico Ruvinetti.

TRIBUNALE CIVILE DI VOGHERA.

(1ª *pubblicazione*)

Passera Luigi fu Carlo, tanto nell'interesse proprio che quale procuratore delli Francesco, Mauro, Vittorio Passera e di Borsani Alessandro, e cessionario di Carolina Passera in Doglia, tutti di Voghera, ha ottenuto dal tribunale civile di Voghera il decreto del tenore seguente:

" Manda alla Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare al portatore il certificato n. 556078 della rendita di lire trecento inscritta a favore di Borsani Alessandro fu Antonio, e vincolata ad ipoteca a favore di Angelina Passera di Carlo in garanzia della somma di lire 4000, assegnata alla medesima in dote, per essere il nuovo titolo rimesso a mani del ricorrente erede e cessionario Luigi Passera od a chi legittimamente per esso. "

Voghera, 20 agosto 1877.

4348 Avv. Mauro Ricci proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile di Velletri,

Nel giudizio di spropriazione promosso da Coletta Giuseppa vedova Caratelli, di Valmontone, ammessa al gratuito patrocinio, contro Caratelli Valentino, di Artena, fa noto al pubblico che all'udienza del 4 ottobre 1877, ore 11 ant., si procederà al 2° incanto per la vendita del fondo seguente:

Lotto unico.

Casa a due piani, con scoperto, posta in Artena, via del Borgo, oggi Corso Garibaldi, ai nn. 18 e 19, del reddito imponibile di lire 48 75, segnata in mappa coi nn. 1820, 2338, 2241 e 2241 1ª rata, confinanti i beni De Angelis e Valeri e la via suddetta.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 1597 15.

Il deposito da farsi dagli oblatori per le spese è di lire 300.

Velletri, 3 agosto 1877.

4346 Boggiani vicecanc.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

AVVISO D'ASTA (N° 414)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, numero 3036, e 15 agosto 1867, numero 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di sabato 15 settembre 1877, in una sala di questa Intendenza, alla presenza dell'intendente sottoscritto o di un suo delegato, e coll'intervento di un membro della Commissione provinciale di sorveglianza, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto lo incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento al prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 8ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio della segreteria dell'Intendenza di Finanza.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc. è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

NB. Gli aggiudicatari non saranno chiamati a sostenere veruna spesa per inserzione nei giornali del presente avviso d'asta pei lotti inferiori alle L. 8000.

Avvertenze. Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta ed allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	Ammontare del deposito da farsi: prima dell'asta per concorrere agli incanti	Ammontare del deposito da farsi: nei 10 giorni successivi alla delibera per le spese e tasse di trapassi	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	265	Nel comune di Sant'Antonio a Trebbia — Provenienza dal Seminario vescovile di Piacenza — Proprietà detta Le Torricelle, di natura nuda, coltiva vitata, prativa stabile, irrigatoria, ortiva e cortilizia, provveduta di fabbricato colonico e rustiche dipendenze, divisa in tre parti	37 51 83	492 8	102305 »	10230 50	8500 »	500 »	1200 »

4343 Piacenza, 23 agosto 1877.

L'Intendente: E. VIVALDI.

PROVINCIA DI BELLUNO - COMUNITÀ DI SAN VITO DEL CADORE

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno 28 settembre 1877, alle ore 10 ant., avrà luogo nell'ufficio municipale di S. Vito del Cadore l'asta pubblica per la vendita di n 950 piante resinose da commercio del bosco Geralba appartenente alla frazione di Chiapuzza, in base ai dati regolatori esposti nel prospetto seguente, e ciò in seguito a consigliare deliberazione 3 dicembre 1876, approvata con decreto 17 gennaio 1877, n. 521, della R. prefettura provinciale.

Fino alle ore dodici meridiane del giorno 13 ottobre successivo 1877, dopo la prima aggiudicazione il cui risultato si pubblicherà con apposito avviso, si potrà fare in iscritto all'ufficio municipale suddetto l'offerta di aumento che non dovrà essere inferiore al ventesimo del prezzo aggiudicato. Scadute quel tempo, con nuovo avviso verrà indicato il fatto aumento, e l'ora ed il giorno dell'asta definitiva che si aprirà sul prezzo che sarà come sopra aumentato.

L'asta avrà luogo a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore nel Regno, e sarà tenuta all'estinzione delle candele.

Chi presiede l'asta potrà per motivi di servizio sospenderla e differirne ad altro giorno la continuazione. In tal caso saranno obbligatorie le migliorie ottenute, e l'incanto interrotto verrà riaperto sulla offerta migliore.

Nessuno sarà ammesso a fare offerte se non previo il deposito ed osservate le condizioni specificate nel quaderno d'oneri forestale.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Il modo ed il tempo del pagamento verranno stabiliti dalla stazione appaltante il giorno dell'asta suddetta, e prima di aprire l'incanto.

Il quaderno d'oneri, i verbali di martellatura sono ostensibili presso l'ufficio municipale suddetto in tutti i giorni fino a quello dell'asta.

Prospetto delle piante poste in vendita.

Ente morale proprietario	Ubicazione del bosco	Lotti	Massa legnosa	Specie	Numero delle piante	Dato d'asta	Deposito d'asta	Minimo delle offerte in aumento del prezzo d'asta	OSSERVAZIONI
Frazione di Chiapuzza	Geralba	Unico	741 34	Abete Pino *Totale*	842 108 950	13830 30	1383 00	25 00	La vendita delle piante è fatta a corpo e non a misura, ed a tutto rischio, pericolo utilità o danno del deliberatario, osservato in ogni sua parte il capitolato forestale 10 luglio 1877.

4363 Dato a San Vito del Cadore, 7 agosto 1877.

Il Sindaco: TALAMINI.

L'Assessore Anziano: MENEGUS.

INTENDENZA DI FINANZA IN LECCE

N. 40.

AVVISO D'ASTA

per la vendita dei beni demaniali, autorizzata dalle leggi 21 agosto 1862, numero 793 e 24 novembre 1864, numero 2006, eseguita dalla Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia, agente per conto del Governo.

Per effetto di varie deserzioni d'asta verificatesi il 30 aprile 1873 e 20 decembre detto anno per la vendita dell'infradescritto immobile, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e Tasse sugli affari, con dispaccio del 3 agosto 1877, n° 118443|18843, partecipato dalla Società Anonima predetta con sua nota del 14 agosto detto, n° 39983, ha autorizzato la riesposizione a nuovi incanti del seguente lotto colla riduzione di prezzo a L. 70,000 offerto dal signor Foresio Carlo.

UFFICIO presso il quale seguono gli incanti	Numero dell'elenco	Numero di ogni lotto	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	Superficie E. A. C	Prezzo d'incanto di ciascun lotto	Deposito per garenzia delle offerte	Minimo delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto
Lecce nell'Intendenza di Finanza	27	61	Nel comune di Taranto — Provenienza della Cassa Ecclesiastica — Masseria detta Capocanali, posta nel comune di Taranto, la quale si compone di terreni olivati, semenzabili e macchiosi, nonchè di caseggiato e di scorte vive e morte. La estensione è di ettari 172 84 68 in una sola tenuta, e confina a settentrione con terreni olivati della masseria Tutisco del signor Ayala, a sud con terreni delle masserie una detta Nuova, di Epifani Luca, l'altra detta La Felice, del cav. Nic. Galeone, a ponente con terreno della masseria Statte, del barone Blasi. Il caseggiato si compone di locali a pian terreno e superiori, capanne, corti, stalle, magazzini, vasi di acqua ed altri accessori, nonchè della cappella e di un trappeto in ordine. Riportata in catasto del detto comune, art. 1510, sez. F, numeri 191 a 198, valutata L. 99,084 23 e ridotta a L. 70,000. . . . — Valore delle scorte, L. 3931 45 —	172 84 68	70,000	7000	200

L'asta avrà luogo alle ore 12 meridiane del giorno 24 settembre prossimo venturo presso l'ufficio d'Intendenza di finanza, innanzi al sig. ricevitore, coll'intervento ed assistenza dell'intendente o di un delegato quale rappresentante della Società Anonima.

L'asta verrà aperta sul detto prezzo ridotto a meno che prima dell'ora stabilita non si presenti qualche migliore offerta, nel qual caso si procederà sulla medesima.

La vendità è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a ciascuno di prendere visione nell'ufficio suddetto, alle quali l'aggiudicatario si dovrà strettamente attenere. Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara e l'aggiudicazione sarà definitiva.

Entro 15 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà pagare la 1ª rata del prezzo dello stabile, e l'intero ammontare delle scorte.

Sarà in facoltà dell'aggiudicatario di richiedere la stipulazione del contratto, per ministero di notaio, le cui spese saranno a carico dello acquirente, compresa quella di una copia autentica da rilasciarsi all'Amministrazione demaniale.

Gli atti d'incanto ed il contratto di vendita sono esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira per ogni aggiudicazione in quanto alla registrazione, ma saranno però soggetti alle tasse ed ai dritti, giusta la tariffa annessa alla legge sul Notariato del 25 luglio 1875 n. 2785.

Il pagamento di questo dritto e delle spese di aggiudicazione e della suddetta tassa sono a carico del compratore.

Infine si richiama la particolare attenzione degli acquirenti sulle facilitazioni di pagamento accordate coll'articolo 15 del capitolato generale.

Gli atti relativi alla vendita dei suddescritti lotti saranno resi ostensibili nell'ufficio suddetto dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pom. di ciascun giorno non festivo.

Avvertenza. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero i concorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più grave sanzione del Codice istesso.

Dall'Intendenza di Finanza, Lecce, 20 agosto 1877.

4282 *L'Intendente*: G. BOERI.

N. 252 R. R.

DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Sul ricorso 9 andante mese, n. 252 R. R., di Adobati Tomaso fu Nicola, di Albino, rappresentato dal di lui procuratore officioso avv. Ginammi Giuseppe, di Bergamo, per decreto 22 marzo prossimo passato, num. 101, di questa Commissione pel gratuito patrocinio e per mandato 7 corrente, autenticato Fumagalli,

Sentita la relazione degli atti oggi fatta in camera di consiglio dal giudice Manusardi dott. Francesco, sedendo il presidente Quintavalle cav. dott. Luigi e l'altro giudice Adami dott. Giulio Giuseppe;

Veduti i documenti allegati al ricorso;

Veduto l'articolo 23 del Codice civile e le conformi proposte 16 aprile 1877, n. 142, di questo Pubblico Ministero,

Il tribunale civile di Bergamo ordina innanzi tutto che siano dal pretore di mandamento in Alzano Maggiore assunte informazioni sulla presunta assenza dall'ultimo suo domicilio, o dall'ultima sua residenza, di Adobati Giovanni Battista del fu Nicola e della vivente Marcassoli Paola, di Albino, nato il 21 novembre 1844; e manda pubblicarsi il presente decreto nei modi e luoghi e per gli effetti del succitato articolo 23 Codice civile.

Dal R. tribunale civile e correzionale di Bergamo, il 17 aprile 1877.

Il presidente: QUINTAVALLE.

Il cancelliere

3663 *Firm.* ROSSI vicecanc.

ESATTORIA DI PROCENO

Il sottoscritto esattore rende pubblicamente noto che nel giorno 21 settembre, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento, nei giorni 26 detto e 1° ottobre, si procederà alla vendita coatta dei seguenti immobili:

A danno di Luigi Golini fu Francesco — Terreno seminativo-vitato, confinante Eredi di Severi Giuseppe, Seminario di Acquapendente e strada. Prezzo d'incanto lire 133 80.

A danno di Golini Idelfonso fu Leone — Terreno seminativo-pianaceo, confinante Cecchini D. Ferdinando, Chelli Rinaldo, il fosso e strada. Prezzo d'incanto lire 211 20.

4390 *Per l'Esattore*: ACHILLE GOLINI collettore.

INTENDENZA DI FINANZA IN BOLOGNA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 settembre p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 173, nel comune di Bologna, provincia di Bologna, con l'aggio lordo medio annuale di lire 34.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'Autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'art. 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria prima, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 223.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Bologna, addì 25 agosto 1877.

4337 L'INTENDENTE.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

di Milano

A richiesta della ditta Francesco Sciomachen di Milano, rappresentata dal di lei procuratore avv. Giuseppe Broglio, con elezione di domicilio in Milano via Bagutta n. 12,

Io sottoscritto Giulio Berti usciere del tribunale di commercio di Roma ho citato il sig. Emilio Villa, d'ignoto domicilio a comparire avanti il tribunale di commercio di Milano nell'udienza del 24 settembre 1877 alle ore 11 antimeridiane per ivi in solido al sig. Luigi Zappa o sentirsi condannare al pagamento di lire 2914 50, importo cambiale, con più gli interessi e spese di protesto, e ciò con sentenza provvisoriamente eseguibile non ostante opposizione od appello e senza cauzione anche con arresto personale, con la condanna alle spese.

Roma, 30 agosto 1877.

4370 L'usciere GIULIO BERTI.

AVVISO.

Il sottoscritto Enrico Caldani del fu Annibale, essendo cessata la causa per cui gli venne dal signor Gustavo Neuhaus fu Carlo, di Milano, dato mandato generale, con istromento atti Guidi, notaro in Roma, del giorno 24 novembre 1875, ha restituito al nominato signor Neuhaus il mandato, cessando così di rappresentarlo.

Roma, 29 agosto 1877.

ENRICO CALDANI.

4378 GUSTAVO NEUHAUS.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO D'ASTA (N. 696)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, num. 3036, e 15 agosto 1867, num. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antim. del giorno 19 settembre 1877, in una delle sale della Intendenza di Finanza, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.
2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.
3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9 dell'infrascritto prospetto, e le successive offerte non potranno essere minori della somma stabilita nella stessa colonna.
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n° 3856.
6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno almeno due concorrenti.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 8 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali degli avvisi d'asta staranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 12 merid. alle 2 pom. nell'ufficio suindicato.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravitano lo stabile rimangono a carico del Demanio; per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini dell'art. 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, degli articoli 197, 205 e 461 del Codice penale austriaco, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispond.	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO di incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5345	Nel comune di Montesano — Provenienza dalla Certosa di San Lorenzo di Padula — Cerreto e seminatorio detto la Cerreta, confinante ad oriente con un antico limite incolto che comincia a piè della Costa del Timpone Porcile e termina al Vallone Malvo, e lo divide dalle superficie in piano dei signori Filippo Varricelli, Angelo Giuliano, Pasquale Lammarda, Angelo Spinelli, Antonio Alatro, Francesco Rofrano, Francesco e Domenico Sabatino, Francesco Bonora e Giuseppe De Filippis; a mezzodì col torrente Vallone Malvo, Domenico Masulla e col fondo del Demanio, in cui si comprende la così detta Rupe di Chiavico; ad occidente con la mezza costa di detta Rupe, Acqua pendente per uno spigolo della medesima in cui trovansi due cerri di alto fusto sul sottoposto Vallone di Chiavico, restando la superficie boscosa della cennata Costa a fronte di borea compresa nel bosco La Cerreta e quella a mezzodì esclusa dal medesimo, e proseguendo il detto confine occidentale lungo il cennato Vallone va a terminare alla contrada Scalidonne della stessa tenuta; ed a settentrione col Demanio, coi signori Francesco Gerbasio, Giuseppe De Luca, Anna Ronzini, Venanzio Marchesano, col ridetto Vallone in contrada Pozzillo e coi signori Francesco Magaldi, Alfonso De Martino e signori Abatemarco sino al terreno a piè del versante boreale del Timpone Porcile, e col fiume Tanagro. Riportato in catasto all'art. 3942, sezione E, numeri 1 e 2.	431 62 98	1206 00	437160 01	43716 00	21000 00	500 00

4281 Salerno, 17 agosto 1877. *L'Intendente di Finanza*: S. GRASSI.

PROVINCIA E CIRCONDARIO DI ROMA

COMUNE DI FIANO ROMANO

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria da Fiano Romano al confine di Civitella S. Paolo.

SECONDO ESPERIMENTO.

Innanzi il sottoscritto sindaco, o chi per esso, il giorno 15 del mese di settembre 1877, alle ore 10 antimerid., in questa Residenza comunale, avrà luogo il pubblico esperimento d'asta per l'aggiudicazione, a favore del migliore offerente, dell'appalto dei lavori occorrenti alla costruzione della S. C. O. che da Fiano conduce al confine del territorio di Civitella San Paolo, nella lunghezza di metri 2395.

L'asta avrà luogo col metodo dell'estinzione di candela vergine, sotto l'osservanza del regolamento sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato e dei relativi capitoli d'appalto, che insieme al progetto d'arte ed annessi tipi sono ad ognuno ostensibili nella segreteria comunale in tutte le ore di ufficio.

L'asta verrà aperta in diminuzione della somma di lire 15,543 39.

I lavori dovranno essere principiati tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna, riservato alla Direzione di non permetterne l'incominciamento se non siano ultimate le stime dell'espropriazione ed accettatane l'indennità dai proprietari, e dovranno essere proseguiti regolarmente ed ultimati nel periodo di anni quattro dalla data del verbale di consegna.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti esibire a chi la presiede un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi, spedito da un ingegnere reggente negli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

Ciascuno dei concorrenti dovrà depositare presso l'ufficio ove si terranno gli incanti la somma di lire 500 in valuta legale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta. Tali somme saranno restituite dopo terminati gli incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, la quale rimarrà presso l'Amministrazione sino a che non siasi stipulato il contratto di appalto.

All'atto della stipolazione del contratto di appalto dovrà il deliberatario prestare una cauzione definitiva di lire mille in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente, ovvero in valida ipoteca su fondi di valore doppio della detta cauzione.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori a lira una per cento da applicarsi a tutti indistintamente i lavori, anche se eseguiti colle prestazioni in natura, sia a corpo, sia a misura.

Si farà luogo all'aggiudicazione ancorchè vi sia un solo concorrente.

Le spese tutte di bollo, registro, copie, diritti di segreteria, ecc., per gli atti d'asta, contratto e documenti uniti, saranno a carico del deliberatario.

Il termine utile (fatali) a presentare le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di prima aggiudicazione, è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 3 ottobre 1877.

Fiano Romano, 24 agosto 1877.

Il Sindaco ff.: G. MELE.

4389 *Il Segretario*: A. RANUZZI.

RIASSUNTO *della Situazione del dì 20 del mese di Agosto 1877*
del **BANCO DI SICILIA**

Capitale sociale o patrimoniale utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875). . . . . L. 12,000,000

ATTIVO.

Voce				
Casse e riserva				L. 20,544,694 95
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 11,325,629 74	17,165,542 23	» 17,165,542 23
	id. maggiore di 3 mesi	» 672,578 97		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 6,319 61		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 5,161,013 91		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 3,906,148 42
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 5,841,431 52	» 6,003,048 33
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» »	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» 79,836 18	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 81,780 63	
Crediti				» 6,424,510 54
Sofferenze				» 3,770,161 56
Depositi				» 9,809,918 52
Partite varie				» 10,018,052 67
			Totale	L. 77,642,077 22
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 767,474 11
			Totale generale	L. 78,409,551 33

PASSIVO.

Voce	
Capitale	L. 9,200,000 »
Massa di rispetto	» 19,649 70
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 33,645,284 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 21,595,547 50
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» »
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 9,809,918 52
Partite varie	» 3,082,182 83
Totale	L. 77,352,582 55
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,056,968 78
Totale generale	L. 78,409,551 33

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	
Oro	L. 9,042,430 »
Argento	» 4,082,670 80
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 3,576 15
Biglietti consorziali	» 6,497,398 »
Riserva	L. 19,626,074 95
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 918,620 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» »
Cassa	L. 20,544,694 95

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	139,169	L. 6,958,450 »
da L. 100	78,696	» 7,869,600 »
da L. 200	28,803	» 5,760,600 »
da L. 500	14,376	» 7,188,000 »
da L. 1000	5,125	» 5,125,000 »
	Somma	L. 32,901,650 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	
da L. 1	109,485	L. 109,485 »
da L. 2	25,042	» 50,084 »
da L. 5	26,107	» 130,535 »
da L. 10	19,007	» 190,070 »
da L. 20	13,173	» 263,460 »
	Totale	L. 33,645,284 »

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 00 e la circolazione . . . . L. 33,645,284 00 è di uno a 2 804

Il rapporto fra la riserva » 19,626,074 95 { la circolazione L. 33,645,284 00 e gli altri debiti a vista » 21,595,547 50 } » 55,240,831 50 è di uno a 2 814

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5	5 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 4 1/2	»
Per le anticipazioni su sete	» 4 1/2	»
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	» »	»
Sui conti correnti passivi	» »	»

Palermo, 27 agosto 1877.

Visto — **IL DIRETTORE GENERALE**
NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

4359

Istanza per deputa di perito.

Rendesi noto che con ricorso d'oggi presentato al sig. presidente del tribunale civile di Roma si è fatta istanza al medesimo dai signori coniugi Rosa Flamini ed Orlando Paris per la nomina di un perito giudiziale che proceda alla stima dei seguenti fondi urbani e rustici posti in Monterosi e suo territorio, nonchè in territorio di Nepi, da subastarsi a carico dell'eredità del fu Silvestro Flamini, rappresentata da Innocenza Fanelli vedova Flamini, Giuseppe ed Arcangelo Flamini, tutti domiciliati in Monterosi.

Fondi urbani in Monterosi.

1 Due granari in via della Torre, segnati in mappa al n. 3[2, confinanti detta via, Poggi e Manni.

2. Forno nella stessa via della Torre al n. 139 di mappa, confinanti la strada, Diomira e sorelle Giovannesi, Domenica Neri e vedova Cardella.

3. Stallone e grotta in via Borgo Romano al n. 122 di mappa, confinanti la strada, rimessone della neve, della Mensa Abbaziale, comune di Monterosi, fratelli Manni.

4. Caffè di tre vani in via Borgo Romano al n. 65 di mappa, confinanti detta via, Andrea Paris e Santi Protettori.

5. Orto murato al num. di mappa 81, confinante col fondo di cui al n. 4, la strada e Fanelli.

6. Granaro al n. 94[3, confinanti la piazza Altobrandini, Luisa Quagliotti in Paris, Anna Conti in Paris.

7. Area col muro diruto al Borgo Romano al n. 102 di mappa, confinanti piazza di Borgo Altobrandini, Maria Camponi in Alfani, Innocenzo Liberati.

8. Casamento con orto murato in fine al Borgo Romano ai nn. di mappa 75, 76[1, 78[1, confinanti via Romana, via di Testaccio, vicolo della Porticella.

9. Due stalle e cascine dietro il Borgo Romano, confinanti la strada, l'orto Bastari ed Anna Conti in Paris, segnate in mappa al n. 45.

10. Albergo e locanda dell'Angelo in via Borgo Romano ai nn. di mappa 115 e 116, confinanti la strada, i fratelli Quattrocchi e la Mensa Abbaziale.

11. Stalla e cascina in via della Fontana al n. 348 di mappa, confinanti la detta via della Fontana e Sebasti.

12. Granaro in via Baldinotti, num. 342 di mappa, confinanti la via, gli eredi Tamantini e gli eredi Liberati.

13. Casetta con orticino alla Casetta dei Pescatori ai nn. di mappa 40, 561, 562, confinanti la via Flaminia, la via che conduce a Papa Leone e la Mensa Abbaziale.

Fondi rustici nel territorio di Monterosi.

14. Orto dell'Emissario nn. 559, 560, confinanti la via Romana, il lago ed il territorio di Nepi.

15. Orto al lago al n. di mappa 412, confinanti il lago, il territorio di Nepi, la Mensa Abbaziale.

16. Terreno denominato Papa Leone, n. di mappa 421, confinanti il lago, Tamantini, Sardella, il territorio di Nepi.

17. Terreno vocabolo Lapietrara ai nn. di mappa 458 e 459, confinanti gli eredi Seralessandri, il fosso, altri beni Flamini.

18. Terreno vocabolo Santa Maria o Valle di Santa Maria, al n. di mappa 462, confinanti Paris Antonio, Sardella Giovanni, altri beni Flamini.

19. Terreno in detto vocabolo Santa Maria, coi nn. di mappa 456, 457, confinanti altri beni Flamini, Giovanni Sardella e Tamantini.

20. Terreno in vocabolo Baldinotti, ai nn. di mappa 336 e 342, confinanti la strada del Grilletto, eredi Liberati, Antonio Paris.

21. Terreno in vocabolo Grilletto, al n. di mappa 451, confinanti la strada dei Quarti del Lago, gli eredi Seralessandri, Eufrasia vedova di Giovanni Sardella e figli.

Fondi posti nel territorio di Nepi.

22. Locanda ed albergo, vocabolo la Casetta del Lago o Gabelletta, ai nn. di

mappa 157, 158, 159, 309, confinanti la strada Romana, il territorio di Monterosi, gli stessi eredi Flamini.

23. Prato contiguo a detto albergo, vocabolo la Rimessola, ai nn. 307, 308, sez. 8ª, confinanti gli stessi eredi Flamini, il viale divisorio, i due territori Nepi e Monterosi, il fosso della Maracciola.

24. Terreno della riserva grande detto di Coroliano, ai nn. 306 sub. 1, 2, 3, 310 sub. 1, 2, sez. 2ª ed 8ª, confinanti la strada Romana, gli stessi eredi Flamini, il fosso della Maracciola, i RR. PP. di S. Pietro di Nepi e Monti Antonio.

25. Terreno ristretto, vocabolo Monte del Lago, ai nn. 45, 46, 47, 130, 131, 132, 133 della sez. 4ª, confinanti la strada Romana, Francesco Sardella, Gaetano Paris, gli orti del lago, gli stessi eredi Flamini.

26. Casetta denominata de' Quattro Venti sopra il laghetto di Monterosi, compresa nel num. 48 della mappa di Monte del Mastro, sez. 4ª, confinanti la via corriera Cassia, Francesco Sardella, canonicato goduto da Monti don Teodoro.

27. Terreno aperto, vocabolo Valdiano, ai nn. 59, 324, 325, sez. 4ª, confinanti Convento degli Agostiniani, Giannelli, Monti, fosso di Valdiano.

28. Terreno a prato aperto, vocabolo Solfarata, ai nn. 311 sez. 3ª di Nepi e 98 sez. 3ª di Sutri, confinanti S. Lucia, ossia il Seminario di Sutri, eredi Trifogli, cav. Bennicelli, eredi Ceci.

Roma, questo dì 30 agosto 1877.

4352 ALBERTO ROSSI proc.

NUOVO BANDO
per vendita giudiziale.
(1ª *pubblicazione*)

Innanzi al tribunale civile di Viterbo nella udienza del tredici settembre 1877 si procederà nuovamente alla vendita degli infrascritti fondi, ad istanza di Gio. Battista Battigalli di Vetralla, rappresentato dall'avvocato Angelo Canevari, in danno di Bartolomeo Bonanni, domiciliato in Viterbo.

Gli immobili saranno venduti in tre lotti, e l'incanto sarà aperto sul prezzo offerto dal creditore istante di lire 1858 pel primo lotto, di lire 5786 10 pel secondo lotto, e di lire 371 40 per il terzo, e colle condizioni espresse nel capitolato del relativo bando.

Descrizione dei fondi da vendersi.

1. Casamento posto in Viterbo, in via S. Lorenzo, sulla piazza del Gesù, distinto in mappa col num. 2742, gravato dell'annuo perpetuo canone di sc. 33 a favore della Casa Chigi Patrizi.

2. Fabbricato posto ove sopra, in via della Svolta e piazza delle Erbe, distinto in mappa coi numeri 1457 (2), 1468, 1469, 1470 (2), 1471.

3. Casa in via delle Convertite, gravata dell'annuo canone di sc. 18 a favore dell'Ospizio sotto il titolo di San Carlo in Viterbo, marcato coi numeri catastali 1490, 1491.

4356 ANGELO avv. CANEVARI proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Benzoni Francesco fu Siro di Pavia fatta allo scopo di far dichiarare l'assenza del proprio fratello Carlo, il R. tribunale civile e correzionale in Pavia emanava il decreto 8 ottobre 1874 che ordinava alla R. pretura del mandamento 1° in Pavia a sensi dell'articolo 23 Codice civile vigente di assumere informazioni sulla presunta assenza del Carlo Benzoni fu Siro, non che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale per estratto del decreto medesimo.

In detto decreto il tribunale a norma dell'articolo 21 Codice civile nominava a curatore del presunto assente Carlo Benzoni l'avvocato Antonio Griziotti di Pavia.

Pavia, 12 dicembre 1876. 3728

Provincia di Roma — Circondario di Velletri

COMUNE DI SEGNI

Avviso d'Asta.

Riuscito inefficace per mancanza di oblatori il primo esperimento d'asta tenutosi il giorno 28 luglio ultimo decorso,

Si rende noto al pubblico che nel giorno 12 del prossimo settembre, alle ore 10 ant., nella civica residenza, avanti il sindaco si procederà all'incanto per lo appalto dei lavori di complemento del cimitero comunale secondo il progetto dell'architetto misuratore sig. Angelo-Maria Fagiolo per l'importo complessivo di lire 38,508 32.

L'incanto avrà luogo col metodo dell'accensione delle candele vergini, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, qualunque sia il numero degli oblatori.

L'intraprendente sarà tenuto osservare le disposizioni del capitolato annesso al piano di esecuzione, il capitolato speciale compilato dalla Giunta comunale, e quello generale a stampa sulle opere pubbliche di conto dello Stato.

L'aggiudicazione avrà luogo in favore del migliore offerente, e ciascuna offerta di ribasso non potrà essere inferiore a cent. 50 per ogni lire 100.

L'appaltatore dovrà dar principio ai lavori entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, ed ove mancasse di prestarsi a tale stipulazione nel tempo prefissogli dalla Giunta, sarà in facoltà del comune procedere ad un nuovo incanto a di lui spese e danno, e perderà inoltre il deposito fatto a garanzia delle spese d'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno:

1. Documentare la loro idoneità nella esecuzione dei lavori a mezzo di certificato da rilasciarsi da un ingegnere civile, oppure da un sindaco in esercizio, nel quale sia fatto cenno delle opere compiute da essi concorrenti con pubblica soddisfazione.

2. Depositare nella segreteria comunale lire 500 in valuta legale come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta.

3. Esibire, all'atto della stipulazione del contratto, la fede di deposito nella Cassa comunale della cauzione di lire 1000 da restituirsi dopo terminato il lavoro.

4. Presentare un idoneo fidejussore garante nell'atto dell'incanto per tutti gli interessi concernenti l'appalto.

I lavori dovranno essere compiuti entro tre anni in separate sezioni annuali giusta l'ordinazione dell'architetto direttore vidimata dalla Giunta comunale.

I pagamenti saranno eseguiti in sette anni, e la rata annuale verrà rilasciata in tre epoche, ossia al principio, alla metà, ed al fine di ciascuna sezione di lavoro.

Le rate annuali saranno passibili della ritenuta del decimo di garanzia da pagarsi tutte insieme dopo il collaudo.

Tutte le spese occorrenti per gli atti d'incanto, contratto, registro, bollo, e copie sono a carico esclusivo dell'intraprendente.

Il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso in somma non inferiore al ventesimo andrà a scadere col giorno 27 settembre prossimo venturo.

Il capitolato d'oneri, i disegni ed il progetto sono visibili nell'ufficio comunale.

Segni, dalla Civica Residenza, li 27 agosto 1877.

4371 *Il Sindaco*: TOMMASO FALASCA.

INTENDENZA DI FINANZA IN PIACENZA

Avviso.

È aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite:

1. Rivendita n. 5 in Cassimoreno, frazione del comune di Boccolo dei Tassi, assegnata per le leve al magazzino di Fiorenzuola d'Arda, e del presunto reddito lordo di lire 150.

2. Rivendita n. 2 in Cantone, frazione del comune di Agazzano, assegnata per le leve allo spaccio all'ingrosso di Pianello, e del presunto reddito lordo di lire 185.

3. Rivendita n. 5 in Fontana Pradosa, frazione del comune di Castel San Giovanni, assegnata per le leve al magazzino di Castel San Giovanni, e del presunto reddito lordo di lire 396 80.

Le suddette rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel supplemento al foglio periodico della prefettura, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Piacenza, 25 agosto 1877.

4344 *L'Intendente*: L. VIVALDI

Bando per vendita giudiziale.
(1ª *pubblicazione*)

Innanzi al tribunale civile di Viterbo nell'udienza del 4 ottobre 1877 si procederà alla vendita degli infrascritti fondi ad istanza dei signori Lazzaro e Pia Arcangeli, ed Eufemia Vaccari vedova Arcangeli, di Viterbo, rappresentati dall'avv. Damaso Bustelli, in danno di Giuseppe Montanucci, di Bolsena.

Gl'immobili saranno venduti in sette separati lotti, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima risultante dalla perizia giudiziale, e colle condizioni espresse nel capitolato del relativo bando.

Descrizione dei fondi da vendersi.

1. Casa di abitazione posta in Bolseno in contrada Castello, civico n. 6, composta di ventisei vani, dei quali dieci a pianterreno.

2. Casamento situato come sopra in contrada il Borgo Dentro, civico n. 23, composto di venticinque vani al pianterreno, ventisei al piano superiore e cinque al sottotetto.

3. Casa con orto annesso in via Santa Cristina, confinante da più lati la pubblica via.

4. Terreno vitato, olivato e seminativo, con casa colonica in contrada Belvedere, distinto coi numeri del catasto 453, 615, 617, 618, 621, dell'estensione di tav. 75 57.

5. Terreno seminativo posto in contrada S. Arcangelo, distinto in mappa col n. 993.

6. Terreno di qualità vitato, alberato, olivato e seminativo, in contrada il Lavatore, distinto col numero catastale 819 sub. 1-2.

7. Terreno di qualità seminativo, ortivo ed alberato-vitato, in contrada Buonvino, marcato coi numeri del catasto 44, 45, 46, 47 e 48.

4364 AVV. DAMASO BUSTELLI proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*).

Il R. tribunale civile e correzionale di Venezia, sezione prima civile, riunito in camera di consiglio, addì 15 giugno 1877 dichiarava l'assenza di Francesco Monello fu Giovanni Maria di Venezia, allontanatosi da questa città fino dal 1840 senza aver più dato nuova di sè.

Tale dichiarazione seguiva dietro istanza prodotta da Maria, Carlo, Vincenzo, Ermenegilda ed Antonio Monello, nonchè da Fortunata Rossetti qual madre e legale rappresentante di Rosa Monello fu Giuseppe, rispettivi fratelli, cognata e nipote dell'assente.

3797 AVV. G. F. CATTANEI proc.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Macerata con decreto delli 8 agosto 1877, e sul ricorso di Antonio e Giuseppe Nozzi fu Gaetano, di Pollenza, previa dichiarazione essere i medesimi gli eredi del defunto loro fratello Carlo Nozzi fu Gaetano, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire in loro favore la intestazione della quota già spettante ad esso Carlo sull'annua rendita di lire 94 49, inscritta al n. 13972 nel Gran Libro del Consolidato ex-pontificio, cinque per cento, in modo che il terzo in lire 31 50, ora intestato in comune ai ridetti fratelli Carlo, Antonio e Giuseppe Nozzi, trovandosi gli altri due terzi intestati a don Erminio e Caterina Assortati, resti devoluto interamente ad Antonio e Giuseppe Nozzi in ragione di lire 15 75 per ciascuno, ad operare il tramutamento a loro favore di detta rendita in cartelle al portatore, ordinando la iscrizione ed alienazione delle frazioni non divisibili, in conformità del disposto nell'art. 91 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Pel presidente in ferie
R. DE-ROSSI giud.

4355

N. 181.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. di giovedì 20 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Campobasso, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada provinciale di 2ª serie da Trivento per Castropignano a Campobasso, compreso fra l'innesto col 4° tratto di detta strada già costruito e la Crocetta di Pietracupo, in provincia di Campobasso, della lunghezza di metri 12,572 60, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 141,150.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 18 marzo 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Campobasso.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro anni due successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dalla autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 6000.

La cauzione definitiva è fissata al decimo della somma di deliberamento in numerario, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni quindici successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 28 agosto 1877.

Per detto Ministero

4310 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Alle ore 12 meridiane del 21 corrente mese si procederà, innanzi all'illustrissimo sig. prefetto presidente di questa Deputazione provinciale, a mezzo di partiti segreti, al pubblico incanto per l'appalto dei lavori di costruzione del tratto di strada provinciale lungo il fiume Foglia da Pian di Meleto al confine della provincia di Arezzo presso Sestino, sul prezzo in grado d'asta di lire 45,139 09.

Il lavoro dovrà essere eseguito nel termine di anni due a contare dal giorno della consegna, ed il pagamento sarà fatto in cinque annuali eguali rate a cominciare col 1879, mediante regolari mandati pagabili su questa Tesoreria della provincia nel primo trimestre di ciascun anno, senza decorrenza di alcun frutto.

Per essere ammessi all'asta dovranno depositarsi, contestualmente alla presentazione della scheda, lire 3000 in moneta legale per garanzia dell'asta medesima e per le occorrenti spese d'incanti, delibera, rogito, ecc.

Dovranno prodursi inoltre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti, ed un attestato di un ingegnere di data non anteriore di sei mesi, da confermarsi dal prefetto o sottoprefetto, con cui resti provato che l'aspirante ha le cognizioni e la capacità necessarie all'eseguimento dei lavori di cui è caso.

L'appalto è vincolato all'osservanza del relativo progetto tecnico e delle speciali condizioni in esso contenute, di cui potrà prendersi visione in questa segreteria.

La cauzione definitiva è stabilita nella decima parte del prezzo di aggiudicazione, e deve essere fatta o in moneta legale o in rendita pubblica italiana al portatore al valore di Borsa.

Il termine per l'offerta di ribasso, non minore di un ventesimo del prezzo di deliberamento, scade a mezzodì preciso del giorno 6 venturo ottobre.

Pesaro, 1° settembre 1877.

4362 *Il Segretario Capo*: G. SPADINI.

R. PREFETTURA DELLA CALABRIA CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno di venerdì ventuno settembre prossimo, avanti il signor prefetto, si addiverrà ad un secondo incanto per lo appalto dei lavori di nuova costruzione della strada comunitativa obbligatoria di Guardia Piemontese, tratto da Guardia Piemontese alla marina, della lunghezza di metri 7832 64, per la somma approssimativa di lire 86,228 29, cui per lo aumento apportato ai prezzi del progetto trovasi elevato.

Si farà luogo all'aggiudicazione quando anco non vi sia che un solo offerente.

La gara avrà luogo ad estinzione di candela vergine, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento 4 settembre 1870, approvato con R. decreto dello stesso giorno, n° 5852.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale compilati addì 31 dicembre 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto presso questa prefettura ove trovansi depositati in tutte le ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine stabilito dall'art. 11 del capitolato speciale, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

È in diritto dell'Amministrazione diffalcare dallo appalto qualche parte di lavoro per eseguirlo sia in economia, sia mediante le prestazioni in natura; e ciò oltre al dritto di aumento e diminuzione fino ad un quinto, come all'articolo 71 del capitolato generale d'appalto.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto dell'apertura della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dallo articolo 2 del capitolato generale.

2. Depositare a guarentigia dell'asta la somma di lire cinquemila.

La cauzione diffinitiva è di lire diecimila, la quale rimarrà vincolata a favore dell'Amministrazione fino al compimento dei lavori contemplati nel suddetto capitolato di appalto, salvo la responsabilità cui l'impresa medesima restà vincolata per gli effetti dell'art. 1659 del Codice civile vigente.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Per tutto che risguarda gli altri obblighi dello assuntore sia rispetto alla esecuzione de'lavori di cui sopra, e sia per la osservanza delle diverse condizioni provenienti dalla forza del contratto al quale egli deve sottostare, si fa riporto ai capitoli di appalto depositati nella segreteria della prefettura, redatti giusta le prescrizioni contenute nelle istruzioni generali emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1872, modulo 37, e nelle successive disposizioni di cui avrà visione nella segreteria stessa.

Le spese tutte inerenti allo appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Cosenza, il dì 21 agosto 1877.

4256 *Il Segretario delegato*: PUGLIESE.

INTENDENZA DI FINANZA IN AQUILA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite n. 1, situate in Corvara, Luco, Marano, Poggio Cancelli, Fano e Torre, assegnate per le leve la 1ª e la 2ª al magazzino di Avezzano, la 3ª, la 4ª e la 5ª a quello di Montereale e la 6ª a quello di Aquila, e del presunto reddito lordo di lire 126 91 la prima, di lire 910 48 la 2ª, di lire 93 46 la 3ª, di lire 77 66 la quarta, di lire 120 la quinta e di lire 130 la sesta.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Aquila, li 24 agosto 1877.

4299 *L'Intendente*: PAVESI.

ESATTORIA DI PROCENO

Il sottoscritto esattore rende pubblicamente noto che nel giorno 21 settembre 1877, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 26 detto, e primo ottobre, si procederà alla vendita coatta dei seguenti immobili:

A danno di Mascini Rosa vedova Golini. Terreno seminativo, contrada Podernuovo, confinante la strada, Parrocchia di Proceno, e Confraternita di Santa Caterina. Prezzo d'incanto lire 183 60.

4367 *Per l'Esattore*: ACHILLE GOLINI collettore.

INTENDENZA DI FINANZA IN LIVORNO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita nº 8 in questa città, borgo Principe Umberto, assegnata per le leve al magazzino di Livorno, e del presunto reddito lordo di lire 893 43.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Livorno, 31 agosto 1877.

4385 *L'Intendente*: PASQUALINO.

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. ..., situata nel comune di Lusiana, via Piazza, assegnata per le leve al magazzino di Bassano, e del presunto reddito lordo di lire 25.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Addì 29 agosto 1877.

4369 *L'Intendente*: PORTA.

MUNICIPIO DI SINIGAGLIA

AVVISO.

In seguito dell'incanto tenuto oggi stesso in questo palazzo municipale in conformità dell'avviso di asta del 6 corrente, l'appalto dei lavori di prolungamento dei due moli in legname di questo porto-canale venne deliberato per la somma di lire sessantacinquemila centotto (L. 65,108), dietro l'ottenuto ribasso di lire 18 per ogni 100 lire sul prezzo di asta di lire 79,400.

Si fa quindi noto che il termine utile per presentare offerte in diminuzione del detto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo stesso, e dovranno essere presentate nell'uffizio della segreteria comunale ed accompagnate dai depositi di cauzione provvisoria e garanzia per le spese e dai certificati d'idoneità, gli uni e gli altri prescritti coll'avviso suddetto, scade alle ore due pomeridiane del giorno 16 del prossimo venturo mese di settembre; e s'intenderà scaduto appena suonata dal pubblico orologio del palazzo municipale l'ora suddetta.

I disegni, la perizia ed il capitolato di appalto sono sempre visibili nella segreteria comunale nelle ore d'uffizio.

Dalla Residenza comunale, 27 agosto 1877.

4342 *Il Sindaco*: MARZI.

INTENDENZA DI FINANZA IN NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 settembre p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 88, nel comune di Napoli, provincia di Napoli, con l'aggio lordo medio annuale di lire 6241 13.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza la occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'articolo 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria prima, riserbata ai soli ricevitori del lotto, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 300, corrispondente al capitale di lire 4011.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 25 agosto 1877.

4338 *L'Intendente*: TARANTO.

PROVINCIA DELLA CALABRIA CITERIORE

AVVISO D'ASTA

per l'appalto della Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1878-82

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale.

Vista la dichiarazione del Ministero delle Finanze in data 15 corrente, numero 89132|11065, con la quale non si approva la nomina del ricevitore, fatta sopra terna dal Consiglio provinciale con deliberazione del 26 maggio ultimo;

Visti i capitoli speciali aggiunti ai capitoli normali, e deliberati dalla Deputazione provinciale nella sua tornata del dì 11 marzo, p. p., modificati dipoi con altra deliberazione del 27 aprile ultimo, nei quali è stabilito di affidarsi al ricevitore anche il servizio della Cassa provinciale,

Rende noto che nel giorno 20 p. v. settembre, alle ore undici antimeridiane, in una sala degli uffici provinciali, sotto la presidenza del prefetto o di chi per esso, assistito dalla Deputazione provinciale, e coll'intervento di un delegato governativo si procederà al primo esperimento di asta per l'appalto della Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1878-82. Non potranno concorrere all'asta le persone che si trovano in uno dei casi d'incompatibilità previsti dalle art. 14 della legge 20 aprile 1871.

L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi ed avrà tutti i dritti portati dalle leggi 20 aprile 1871, n. 192 (Serie seconda), e 30 dicembre 1876, n. 3691 (Serie seconda), dal regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1876, numero 3303 e dal R. decreto del 25 agosto 1876, n. 3305, per la riscossione della tassa sul macinato, non che dall'altro R. decreto 25 agosto 1876, n. 3304 (tutti Serie seconda), e finalmente dai capitoli speciali, di cui sopra si fece menzione.

L'asta sarà aperta in base all'aggio di centesimi quindici per ogni 100 lire di versamenti, vale a dire alla stessa misura per la quale la Ricevitoria era stata collocata per terna.

Per essere ammesso all'asta ogni aspirante dovrà comprovare all'uffizio procedente, con regolare quietanza delle Tesoreria governativa o della Ricevitoria provinciale, di aver depositato a garanzia della propria offerta la somma di lire 87,390 25 in danaro, od in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa di 74 85 desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 corrente, n. 194, la qual somma corrisponde al 2 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in lire 4,369,512 25.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, dovranno avere unite le cedole semestrali non ancora maturate, se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Il deposito verrà restituito tostochè sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la cauzione a garanzia dell'appalto nella somma di lire 629,000 e nei modi prescritti dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e del regolamento 25 agosto 1876.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura; e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge.

Nella Ricevitoria è compreso il servizio della Cassa della provincia, come sopra si è detto.

L'aggiudicazione sarà pronunciata a favore di chi farà il migliore ribasso, con avvertenza che questo non potrà essere inferiore ad un centesimo di lira.

Con avviso separato che rimarrà affisso nella sala, ove sarà tenuto l'incanto, s'indicherà, secondo che prescrive l'art. 10 del regolamento, se l'asta avrà luogo per candela vergine o per offerte segrete.

Le spese relative all'asta, al contratto, ed alla cauzione saranno pagate dall'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dalla legge.

Tanto la legge stessa ed il regolamento, quanto i capitoli normali e speciali, contenenti i patti e le condizioni che debbono regolare il contratto di appalto sono visibili presso la segreteria della Deputazione provinciale.

Cosenza, 21 agosto 1877.

4330 *Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale*: GIORGETTI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Avviso di seguito deliberamento.

Si rende noto che nell'incanto tenutosi nel dì 20 andante l'appalto del mantenimento del tronco della strada nazionale Appulo Sannitica, fra il quadrivio di Monteverde e il ponte sul Fortore, della lunghezza di metri 49,696, escluse le traverse di Gildone, Ielsi e Gambatesa, della complessiva lunghezza di metri 1250, da incominciare col 1º ottobre 1877 ed aver termine col 31 marzo 1881, è rimasto aggiudicato provvisoriamente al nominato Baranello Carmine mediante il ribasso offerto di lire 2 per ogni 100 lire, e quindi per la presunta somma annua di lire 14,720 58.

In conseguenza il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione di detto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti con l'avviso d'asta del tre volgente mese, scade col mezzogiorno del dì 4 vegnente settembre.

Campobasso, 21 agosto 1877.

4381 *Il Segretario incaricato*: B. DI GIOVANNI.

INTENDENZA DI FINANZA IN SASSARI

AVVISO D'ASTA (N° 65)

per la vendita dei beni demaniali già ademprivili, autorizzata colla legge 29 giugno 1873, n. 1474.

Si fa noto al pubblico che alle ore 9 antimeridiane del giorno 29 settembre, in una delle sale della sottoprefettura di Nuoro, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto, e sarà aperto al prezzo infradesignato.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni dell'Asse ecclesiastico al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte, delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 8 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane nell'ufficio che procede all'asta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° dei lotti	Numero della tabella	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	170	Nel comune di Posada — Provenienza dallo scorporo di terreni ex-ademprivili — Scalinieddi, Canali longu, Stira Curta, Muzziconi, Castelaccio, Rocca Tigialeddu, Altonedda e Costu Arresula, Canale Arresula e Padente Nieddu, bosco ceduo e ghiandifero, numeri di mappa 1089, 1097 p., frazione L, 1003 p., fraz. I, 1049 p., fraz. K, 1244 p., fraz. M	2447 10 30	12235 5	108462 57	10846 25	(*)	500 »

(*) Una somma uguale al 6 per 100 sul prezzo d'aggiudicazione.

4283 Sassari, 25 agosto 1877. *L'Intendente*: ANSELMI.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Chiavari sul ricorso di Michele Raggio fu Giuseppe, Nicolò Raggio fu Lazaro, Bianca Queirolo vedova di Lazaro Raggio di Zoagli, quali unici eredi della fu Gironima Raggio fu Giuseppe vedova di Gio. Battista Sanguineti di Zoagli, ivi deceduta li 21 marzo 1875, per la traslazione in loro capo di un certificato di rendita pubblica italiana consolidato 5 per cento d'annue lire 400, intestato a detta Gironima datato da Firenze li 20 dicembre 1873 col n. 116584;

Veduti gli articoli 78 e seguenti, R. decreto 8 ottobre 1870,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico a trapassare il succitato certificato in capo dei richiedenti Michele Raggio per lire duecento, della Bianca Queirolo per lire cento, del Nicolò Raggio per altre lire cento, quali unici eredi della titolare Raggio Gironima vedova Sanguineti.

Chiavari, addì 31 luglio 1877.

Per detto tribunale
RABOTTI ff. di presidente.

3927 EMERICO cancelliere.

AVVISO.

Il sottoscritto deduce a pubblica notizia che per qualunque atto, sia privato, come riguardante la cessata ditta E. Caldani e Cº, per qualunque effetto legale ha eletto, come elegge, il suo domicilio nello studio del signor avvocato Giuseppe Pistoni, posto in via Tordinona, n. 15; di maniera che là solo gli si deve notificare qualunque atto, anche relativo ad obbligazioni già assunte, ove sieno eletti altri domicilii che al presente intende revocare.

Roma, 29 agosto 1877.

4379 ENRICO CALDANI.

AMMINISTRAZIONE DEI PII ISTITUTI RIUNITI DI VENEZIA

Avviso d'Asta.

Caduto deserto l'esperimento d'asta indetto coll'avviso 21 luglio decorso, nº 4900, pel giorno di martedì 14 agosto corrente, pella fornitura dei generi in calce descritti, occorrenti ai Pii Istituti rappresentati da questa Amministrazione, si porta a pubblica notizia che nel giorno di giovedì 20 settembre p. v., alle ore 12 meridiane, seguirà altro esperimento di asta a schede segrete, dinanzi al sottofirmato presidente, od a chi per esso, nell'ufficio dell'Amministrazione stessa, sito in Campo a San Lorenzo, colle norme e sotto le condizioni fissate coll'avviso e capitolato 21 luglio decorso, nº 4900, ispezionabili presso la cancelleria d'ufficio, fatta avvertenza che l'allogamente della fornitura seguirà pell'epoca da 1º novembre p. v. a tutto agosto 1878.

Si stabilisce poi fin d'ora che il termine pella produzione della miglioria del ventesimo scadrà alle ore 12 meridiane del giorno di sabato 16 ottobre v.

DETTAGLIO delle qualità e quantità di pane e farine occorrenti in via approssimativa ai Pii Istituti.

Lotto	ISTITUTO	Pane di puro fior di farina (Quintali)	Farina bianca puro fior (Quintali)	Farina prime coe (Quintali)	Deposito in garanzia della offerta
I	Ospitale.	660	5	»	L. 8500
	Ricovero	»	660	»	
II	Conservatorio Zitelle . . .	»	75	»	» 6000
	Orfanotrofio Gesuati . . .	»	25	120	
	Orfanotrofio Terese. . . .	»	250	»	
	Penitenti	»	80	»	
	Deposito di Mendicità. . .	»	500	»	

Prezzi sui quali si indice l'asta, al quintale:

Il pane di puro fior di farina, a lire 51 (cinquantuna) al quintale.
La farina bianca puro fior, a lire 49 (quarantanove) al quintale.
La farina prime coe, a lire 41 (quarantuna) al quintale.

Venezia, li 23 agosto 1877.

4394 *Il Presidente:* MASSIMILIANO JACOPO CIPOLLATO.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso sporto al tribunale civile di Torino dalli signori Donna Giovanni, Pietro fu Domenico, Olimpia Formica, Gioanni, Annetta, Luigia e Giuseppa, madre e figli Donna del fu Luigi, ad oggetto di far dichiarare l'assenza del Domenico Donna, altro dei figli del fu Luigi, emanò addì sette agosto corrente decreto col quale si mandarono assumere sommarie giurate informazioni da quattro parenti ed in difetto amici della famiglia del presunto assente sulla verità di quanto si narrò nel ricorso, e specialmente sull'epoca da cui il presunto assente avrebbe cessato di comparire nel luogo di sua ultima residenza, e se non abbia lasciato procuratore per amministrare le sue sostanze con riserva.

4306 NICOLAY sost. VAYRA caus.

Fallimento di Alberto Velati.

Con ordinanza del giudice delegato agli atti di detto fallimento in data di oggi sono stati convocati i creditori verificati e giurati pel giorno 7 settembre p. v., alle ore 10 antimeridiane, nella camera di consiglio del tribunale di commercio, posta nel Palazzo Altemps, in via dell'Apollinare, n. 8, per deliberare sulla formazione del concordato.

Sono invitati pertanto i signori creditori a voler comparire nel giorno, ora e luogo suddetto, ovvero farsi rappresentare con speciale procura.

Roma, 30 agosto 1877.

Il cancelliere
REGINI.

4396

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA